

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 139

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18 milioni di euro stanziati.
3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18,531 milioni di euro stanziati.
4. A gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

139.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 139

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 139-bis

(Mobilità siti di interesse turistico).

1. Al fine di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica - materiale e immateriale - e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'Avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 in data 21 marzo 2020, relativo alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità turistica" del Programma "Infrastrutture e Reti" 2014-2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente decreto legge.

139.0.5

AS 2448

Emendamento

Art. 140

CONZATTI
al comma 1,

Le parole "manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti".

140.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 140

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «arredo urbano» inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «arredo urbano» inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue».*

140.2

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 140

CALANDRINI, DE CARLO.

1. Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole «200 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;
- b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nel caso di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residenti sotto i 5.000 abitanti il contributo stanziato è aumentato fino ad un massimo di 200.000 euro ciascuno.

2-ter. Nei casi di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residente sotto i 5.000 abitanti che siano attraversati dalle seguenti strade: SS12 del Brennero, SS13,SS20,SS21,SS22, SS23,SS24,SS25,SS26,SS27,SS28,SS29,SS33,SS36,SS37,SS38,SS40,SS41,SS44bis,SS49, SS54,SS57,il contributo stanziato può essere utilizzato, oltre che per gli interventi già previsti dal comma 2, anche per interventi di messa in sicurezza dal rischio del dissesto idrogeologico e dal pericolo delle valanghe, ed è aumentato fino ad un massimo di 350.000 ciascuno. I comuni le cui strade ricadono a questo comma possono anche costituire aggregazioni temporanee con altri comuni al fine di effettuare i lavori sulle strade oggetto di questo comma.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

140.3

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 140

All'articolo 140, al comma 1, primo periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

140.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

PITTELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: << 200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per l'anno 2023 >> con le seguenti: << 230 milioni per l'anno 2022 e 115 milioni per l'anno 2023 >> e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: << Per i Comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti, con estensione del territorio comunale superiore a 150 Km/q, il contributo di cui al primo periodo è incrementato a 100.000 euro.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 >> con le seguenti: << di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

140.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 140

al comma 1,

Dopo le parole: "sono assegnati," , aggiungere le seguenti: "tenendo conto anche dell'estensione territoriale, del chilometraggio rete stradale, dei collegamenti interni a strade statali o provinciali,".

140.6

EMENDAMENTO

Art. 140

PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

- a) le parole "10.000" sono sostituite dalle seguenti: "20.000";
- b) le parole "25.000" sono sostituite dalle seguenti: "30.000";
- c) le parole "60.000" sono sostituite dalle seguenti: "40.000";
- d) le parole "125.000" sono sostituite dalle seguenti: "90.000";
- e) le parole "160.000" sono sostituite dalle seguenti: "140.000";
- f) le parole "230.000" sono sostituite dalle seguenti: "190.000";
- g) le parole "350.000" sono sostituite dalle seguenti: "250.000";

140.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 3 sostituire le parole "entro il 30 luglio 2022" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2022", e le parole "entro il 30 luglio 2023" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2023"

140.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 140

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7.bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la produzione e la trasmissione di energia elettrica e la produzione e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

140.9

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 140

ART 140

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la Strada statale 106 Jonica che mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l’Autostrada del Mediterraneo e l’autostrada A14 “Adriatica” . Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall’articolo 194, comma 1, della presente legge”

140.10

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 140

ART 140

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada a grande comunicazione Bovalino-Bagnara fra l’A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS.106 costituita da 5 lotti funzionali, comprendente tratti in nuova costruzione e tratti in ammodernamento della ex SS.112 con parziali varianti (lotti D-E). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 194, comma 1, della presente legge”

140.11

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, al fine di portare a termine la realizzazione della E78 (due mari) che collega le città di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 (tra Toscana e Umbria) e la fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino Grosseto-Fano, inserita nell’elenco nazionale delle 14 opere strategiche del Pnrr, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto ministeriale con il quale dispone il completamento della strada E78. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall’articolo 194, comma 1, della presente legge.”

140.12

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 140

ART 140

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis: Al fine di assicurare la viabilità nel tratto compreso tra Pieve Santo Stefano e il confine con la regione Emilia-Romagna, EX strada statale Tiberina 3Bis, all’Ente Gestore della ExTib3Bis, Comune di Pieve Santo Stefano (AR), è assegnato un contributo pari a € 23 milioni per l’anno 2022 per il ripristino di detta viabilità dal centro abitato di Pieve S. Stefano al confine di Regione fra Toscana e Emilia Romagna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 194, comma 1, della presente legge.”

140.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 140

RICCIARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un ulteriore fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti in difficoltà economica, caratterizzati da:

- a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale

8-ter. La dotazione del comma 8-bis è ripartita con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) e della capacità fiscale di ciascun comune.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

140.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: “8-*bis* All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 48 è abrogato”.

140.15

EMENDAMENTO

Art.140

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 140 inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali).

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

140.0.1

A.S. 2448
Art. 140
Emendamento

Dopo l'articolo 140 è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali).

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

140.0.2

EMENDAMENTO

Art. 140

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali).

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.3

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

Dopo l'articolo 140 inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali). 1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali). 1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 140

MARINELLO, SANTANGELO, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.140-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale)

1. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sicilia, all'allegato A, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 8), le parole "nonché Porto di Licata" sono sostituite dalle seguenti: ", Porto di Licata nonché Porto di Sciacca".»

140.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 140

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Istituzione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Centro-Meridionale)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) del Mare di Sardegna Settentrionale;"
 - b) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) del Mare di Sardegna Centro-Meridionale;"
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della Regione o delle Regioni o dei Comuni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.";
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il numero 7) è sostituito dai seguenti:
 - 7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE - Porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
 - 7-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA CENTRO-MERIDIONALE - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Arbatax.»

140.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 140

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis
(Modifiche alla normativa sull'abbandono di veicoli)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) «veicolo fuori uso», sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata;"»

140.0.8

A.S. 2448

Emendamento

ART 140

CALANDRINI, DE CARLO

140.0.9

Articolo 140-bis

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

Dopo l'art. 140 è inserito il seguente:

“All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti commi:

“5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico – finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-bis. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

- 1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;
- 2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
- 3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

COLLINA

Dopo l'articolo 140, inserire il seguente:

Articolo 140-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente Adblue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente Adblue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 571 milioni di euro per l'anno 2022 e di 471 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

140.0.10

EMENDAMENTO

Art.140

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 140 inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina).

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

140.0.11

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

Dopo l'articolo 140 inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina). 1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;
2023: - 200.000.000;
2024: - 100.000.000.

160.0.12

A.S. 2448
Art. 140
Emendamento

Dopo l'articolo 140 è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina).

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

140.0.13

EMENDAMENTO

Art. 140

PAGANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina).**

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 140

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (*Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina*). 1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 140

COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di concessione di aree e banchine)

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il divieto di cumulo non si applica ai porti marittimi nazionali di categoria II, classe I e a quelli di categoria II, classe II come individuati ai sensi dell'articolo 4."»

140.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 140

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis
(Progetti di investimento ISI-INAIL)

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI – INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 95, comma 6-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore dell'edilizia.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

140.0.17

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 140

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.140-bis
(*Progetti di investimento ISI-INAIL*)

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore della logistica, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI – INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'art.95, comma 6-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore della Logistica.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

140.0.18

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

140.0.19

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

ROJC

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art.140-bis

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 585 milioni di euro per l'anno 2022>>

140.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.140-bis

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili).

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023";

b) dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

3. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025"

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

140.0.21

A.S. 2448
Emendamento

Articolo 140

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere il seguente articolo:

<< Articolo 140-bis

(Modifiche al decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 157)

Al comma 4, lettera a), articolo 27, del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n.157 sostituire le parole: "ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;" con le seguenti: " non conformi con la disciplina urbanistica vigente;"

14.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 140

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis

1. All'articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

140.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO

Articolo 140

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 140-bis

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.
2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

140.0.24

EMENDAMENTO

ART. 140

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 140-bis

1. L'articolo 11 del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni fino al compimento, da parte dell'interessato, del 70° anno di età. Dopo tale età la conferma deve avvenire annualmente; a tal fine l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l'U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all'art. 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'allegato I.

140.0.25

EMENDAMENTO

ART. 140

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 140-bis

1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69.
2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea."
3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00€ da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima Legge."

140.0.26

EMENDAMENTO

ART. 140

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 140-bis

1. All'articolo 7, comma 1, n. 3), lettera a) del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 le parole " e non superiore a 70 anni " sono soppresse."

140.0.27

AS 2448

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

Art. 140

Art. 140

Dopo l'art. 140 inserire l'art. 140 bis

1. Il comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 è così modificato:

a) le parole: " L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti : " L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il contravventore ha la residenza".

140.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Art. 140

COLLINA

140.0.29

Dopo l'articolo 140, inserire il seguente:

Articolo 140-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: << di 598 milioni di euro per l'anno 2022 >>

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 140

Dopo l'articolo 140, inserire il seguente:

“Art. 140-bis

(Fondo per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
2. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto in fine il seguente inciso: << *utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale ubicate nelle aree o nei comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea.>>.”*

140.0.30

AS 2448

Emendamento

Art. 141

CONZATTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*
«a-bis) al comma 52, dopo le parole “nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”, aggiungere le seguenti: “e per interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti”;
a-ter) al comma 53, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: “c-bis) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti”.»;
2. *alla lettera b), capoverso «53-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*
«d-bis) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti.».

141.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 141

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 53, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo dell'area del Mezzogiorno.».

141.2

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 141

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla fine del periodo della lettera a), aggiungere le seguenti parole: “ che non rientrino nella tipologia di opere previste dalle successive priorità b), c), d)”
- 2) al capoverso "53-ter" le parole “15 marzo 2022” sono sostituite con le seguenti: “30 aprile 2022” e le parole “15 aprile 2022” sono sostituite con le seguenti: “30 maggio 2022”.

141.3

AS 2448

Emendamento

Art. 141

De Petris, Perilli, Maiorino, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1 lettera b), capoverso "art.53-bis" comma d) , dopo le parole "altre strutture di proprietà dell'ente" aggiungere le seguenti "compresi canili sanitari e rifugi, nonché per la realizzazione di oasi feline."

141.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 141

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i progetti di cui al punto a) per i quali è nominato un commissario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 sono approvati dal commissario nel limite massimo del 10 per cento del valore incrementale degli stessi ed in ogni caso senza modificarne la capacità dichiarata iniziale di servizi.» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Ogni progetto che supera i limiti di cui al comma 1, lettera c), è automaticamente inserito nell'allegato IV della legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto 77/2021 e sottoposto alle procedure ivi previste.»

141.5

AS 2448

Emendamento

Articolo 141

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «Alle province delle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e alle città metropolitane».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piani di sicurezza».

141.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 141

DRAGO

aggiungere i commi:

1 bis. All'art. 1 comma 2 della Legge 17 dicembre 2012 , n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" e riferimenti correlati e concepiti negli allegati alla stessa legge si intendono abrogati.

1 ter. nomina struttura commissariale.

1 quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

141.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 141

DRAGO

Dopo l'art.141 aggiungere il comma :

- 1 Bis. All'art. 1 comma 2 della Legge 17 dicembre 2012 , n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.*

141.8

AS 2448

EMENDAMENTO

CANDURA, FREGOLENT, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
ART. 141

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti parole "della Parte seconda".

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge»

141.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 141

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

141.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

141.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 141

PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2022 all'anno 2026.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per l'anno 2023, di 499 milioni di euro per l'anno 2024, di 499 milioni di euro per l'anno 2025, di 499 milioni di euro per l'anno 2026, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

141.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 141

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente:

- a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per la progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti»*
- b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»*

141.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

141.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

TESTOR, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis

(Disposizione urgenti in materia infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei – Campitello di Fassa in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -30.000.000;

2023: -30.000.000;

2023: -40.000.000.

141.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 141

AUDDINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Interventi infrastrutturali per il miglioramento del Piano di sviluppo della circoscrizione demaniale dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza strutturale e idrogeologica, ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2022, sono definite, previa intesa con la Regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, entro ciascuno degli anni successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

141.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art.141

ALFIERI

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art.141-bis

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

141.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 141

ALFIERI

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

"Art.141-bis

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. E' istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.>>

141.0.5

Art.141

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.141-bis. (Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. E' istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

conseguentemente

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: " 450 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 500 milioni annui a decorrere dal 2026.

141.0.6

EMENDAMENTO

Art. 141

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 141-bis (Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

141.0.7

EMENDAMENTO

Art. 141

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis. (Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertita nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

141.0.8

Emendamento

Art.141

GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art.141-bis
(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la “Tangenziale di Agrigento” (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l’ammodernamento della strada “Mare-Monti” (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.
2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l’art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

141.0.9

A.S. 2448

Art.141

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.141-bis. (Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.
2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

141.0.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 141-bis

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

141.0.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

141.0.12

EMENDAMENTO

Art. 141

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis (Aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma convertito nella 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge."

141.0.13

Art.141

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art.141-bis (Aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.
2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.”

141.0.14

AS 2448

Emendamento

Art. 141

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Interventi di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G – H e I del Porto di Gioia Tauro)

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi all'intervento "Resecazione banchine di ponente per accosto bacino di carenaggio" di cui al decreto del MIT n. 171 del 10.05.2019, sono assegnate alle ADSP e all' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per lavori di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G – H e I del Porto di Gioia Tauro, risorse pari a complessivi 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 94.

141.0.15

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 141

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)

1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.
2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

141.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 141

Dopo l'articolo 141, inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Misure per favorire la formazione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023, per le finalità di cui al presente articolo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
3. Il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 2. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023 si provvede:
 - a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - b) quanto a 22,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15,75 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
7. I commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono abrogati.»

141.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

141.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite con le seguenti: "al comma 2".»

141.0.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis

(Disposizioni in materia di revisione dei per veicoli storici e d'epoca venduti all'estero)

1. All'articolo 103 del codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli obblighi di cui al secondo periodo del comma precedente non si applicano ai veicoli ultratrentennali o ai veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

141.0.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 141

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite con le seguenti: "al comma 2"
2. All'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Rientrano nella categoria M1 di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche i veicoli a motore aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotati di un cassone per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili, purché impiegati esclusivamente per uso proprio.»

141.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 141

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis
(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".»

141.0.22

A.S. 2448

Emendamento

Art. 141

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis

1. All'articolo 7, della legge 28 gennaio 1984, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente: << 2. Gli emolumenti del Presidente, nonché gli emolumenti dei componenti del Comitato di Gestione, che non possono superare il 50 per cento di quello dei Presidenti, sono a carico nel bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. I componenti dell'Organismo di partenariato partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.>>

141.0.23

EMENDAMENTO

Articolo 142

QUARTO, GALLICCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 142

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.
4. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro per la Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
6. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.
8. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 142

SANTILLO, CIOFFI, DI GIROLAMO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole «5 milioni» con le seguenti «10 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.»*

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per la localizzazione mirata delle perdite idriche»*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023, di 490 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025»

142.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 142

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici e a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 166-bis.

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

142.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 142

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di aumentare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di undici unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "di tredici unità di personale".

1-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede con i fondi già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.»

142.4

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 142

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate per il finanziamento degli impianti di trasporto a fune strumentali alla messa in sicurezza della viabilità dal rischio idrogeologico. Al fine di garantire la funzionalità dei predetti impianti e garantire l’accesso alle predette risorse agli impianti interessati, all’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale”;

b) al comma 6, le parole: “delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della ‘Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo’, la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell’attuale concessione e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l’acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell’attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche

funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

7-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90.000 per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022 e a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, utilizzando le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

142.5

EMENDAMENTO

Art. 142

DAMIANI

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente:

«Art. 142-bis

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.»

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

A.S. 2448

Emendamento

Art. 142

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.
2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:
 - a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);
 - b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;
 - c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio
 - d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;
 - e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;
 - f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.
4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.
5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.

142.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 142

MANCA

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis

(Agenzia Interregionale per il fiume Po)

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO ai sensi del DPCM 27 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.
2. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO sono automaticamente rivalutate ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e per i successivi trienni.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 589,27 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.>>

142.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 142

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 142-bis

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - ai sensi del DPCM 27.12.2002, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.
2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma saranno oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e così per i successivi trienni.
3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

142.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 142

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis

(Studio di fattibilità dighe nella pianura padana)

1. Per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -5.000.000;

2023: -5.000.000.

142.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 142

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. In conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, è individuato come bacino pilota per la realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

- a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;
- c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;
- d) monitoraggio integrato.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta ad individuare il Bacino del fiume Sarno come bacino pilota per la realizzazione di un Master Plan di interventi, strutturali e non strutturali, diretti alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, al ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla salvaguardia del sistema ambientale e alla rigenerazione territoriale, alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica, e al monitoraggio integrato nel territorio del distretto appartenente al suddetto bacino.

Il Master Plan in oggetto è stato predisposto dall' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica).

Più nel dettaglio, il Master Plan è un "piano di misure" per fronteggiare, con un approccio multidisciplinare e multiscalare, e in modo organico e integrato, le varie problematiche presenti nel territorio del Bacino

142.0.6

idrografico del Fiume Sarno, e definire un percorso di riqualificazione e rigenerazione di tale territorio, atteso che lo stesso ha un ruolo significativo in termini di "attività produttive" e rilevante per quanto attiene al patrimonio paesaggistico e ambientale.

Per la realizzazione dei predetti interventi si assegnano all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 20 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2026.

Alla presente proposta emendativa si allega la Relazione esplicativa predisposta dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

142.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 142

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la realizzazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta a dotare l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel Master Plan relativo al Bacino del Fiume Sarno, predisposto dalla medesima Autorità, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica).

Più nel dettaglio, il Master Plan è un "piano di misure" per fronteggiare, con un approccio multidisciplinare e multiscalare, e in modo organico e integrato, le varie problematiche presenti nel territorio del Bacino del Fiume Sarno, e definire un percorso di riqualificazione e rigenerazione di tale territorio, atteso che lo stesso ha un ruolo significativo in termini di "attività produttive" e rilevante per quanto attiene al patrimonio paesaggistico e ambientale.

In particolare, si tratta di interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato.

La proposta emendativa intende assegnare all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 20 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2026 per la realizzazione dei predetti interventi. E agli oneri derivanti da tale previsione si provvede con la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Alla presente proposta emendativa si allega la Relazione esplicativa predisposta dall' all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

142.0.7

Emendamento

Art. 142

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'Unione Europea e dal quadro normativo nazionale, in merito ai complessi percorsi di elaborazione ed aggiornamento del Piano di Bacino Distrettuale, per l'elaborazione dei Piani di Gestione e relative misure, finalizzate alla gestione e mitigazione del rischio idrogeologico (frane e alluvioni), alla gestione e governo della risorsa idrica, al piano di gestione dei sedimenti nonché a tutte le attività riguardanti il consumo dei suoli, il monitoraggio integrato e la tutela della biodiversità, sono assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in relazione alle programmazioni predisposte, risorse pari ad Euro 52.000.000,00 per il triennio 2022 -2024.»

Conseguentemente, ridurre di euro 17,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

142.0.8

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 142

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 142-bis

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da

parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Al fine di agevolare l'avvio delle procedure di cui ai precedenti commi e di garantire la continuità del servizio nel territorio dell'ambito nella fase di transizione, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una consistenza pari ad euro 250.000, per l'anno 2022. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>

142.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 142

FEDE, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis

(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2022 al 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

142.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 142

LOMUTI, NATURALE, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 142-bis

(Disposizioni per l'efficientamento idrico delle regioni Basilicata, Puglia e Campania)

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, dopo le parole: "dell'Appennino meridionale", aggiungere le seguenti: ", per i consorzi di bonifica e per gli enti di gestione del sistema idrico integrato";
- b) sopprimere il periodo: " La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012".

2. Al fine di consentire l'efficientamento, il potenziamento del sistema di dighe e invasi, il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili è stanziato un contributo annuo di 12 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la Regione Basilicata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

142.0.11

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 142

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 142-bis.

(Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiinquinamento)

1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, ivi compresa la raccolta, riutilizzo, previa depurazione, o smaltimento delle acque meteoriche, i comuni possono definire "Piani di adeguamento delle reti fognarie antiinquinamento" con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiinquinamento" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000

2023: - 100.000.000

2024: - 100.000.000

142.0.12

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 142

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 142-bis.

1. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda attraverso la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la realizzazione del piano degli interventi del Commissario nominato ai sensi del comma 7, dell'articolo 17-octies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

142.0.13

A.S. 2448

Emendamento

Art. 142

FERRAZZI, PARRINI

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005."

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

142.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 142

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

*Art. 142-bis
(Enti Parco Nazionali)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

142.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 142

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 142, inserire il seguente:

Art. 142-bis

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed allo stesso tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da Covid 19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

142.0.16

Emendamento

Art. 142

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 142-bis
(Disposizioni per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio del borgo di Sepicciano e delle relative vie di comunicazione è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 800.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2022 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

142.0.17

EMENDAMENTO

ART. 143

DAMIANI, MODENA

All'art. 143, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

- 1) dopo la parola "Taranto" aggiungere le seguenti "ed al fine del ripristino ambientale e della riqualificazione dell'area a completamento degli interventi in parola";
- 2) le parole di "euro 8.800.000" sono sostituite con le seguenti "euro 11.000.000"

2.dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge, al Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, cui sarà intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

143.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 143

CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "ex Cemerad", aggiungere le seguenti: "e divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti nel territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermina a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale.".

143.2

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 143

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis

(Individuazione del sito di interesse nazionale
del Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Bacino idrografico del fiume Sarno è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

MOTIVAZIONE

143.0.1

La proposta emendativa in oggetto intende individuare il sito del Bacino idrografico del fiume Sarno come sito di interesse nazionale in ragione delle gravi problematiche ambientali e di quelle sanitarie, conseguenti alle prime, ivi presenti, che richiedono un intervento di tipo statale, in grado di assicurare un coordinamento efficace dei diversi soggetti coinvolti.

Il Bacino idrografico del fiume Sarno comprende 42 Comuni, nelle tre province di Napoli, Salerno ed Avellino, e si estende per circa 500 chilometri quadrati dai monti Picentini ai monti Lattari ad est e a sud, dai monti Lauro e dal complesso Somma-Vesuvio a nord.

Esso versa in uno stato di gravissimo degrado ambientale, riconducibile a tre fonti di inquinamento: urbane, agricole e industriali.

Alla categoria delle fonti urbane di inquinamento sono riconducibili le perdite da reti fognarie, primitive e sottodimensionate rispetto ai carichi da convogliare, e gli scarichi direttamente in falda: la pratica dei pozzi neri disperdenti, la percolazione da aree adibite a discarica abusiva, ma impermeabilizzate in maniera approssimativa o, quando abusive, non affatto impermeabilizzate.

Le fonti di inquinamento agricole sono costituite dall'uso spesso indiscriminato di fertilizzanti chimici, fitofarmaci, antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti nonché reflui di origine zootecnica utilizzati come concime.

Le fonti di inquinamento industriale sono rappresentate in preponderanza dagli scarichi non trattati degli stabilimenti conciari, conservieri, cartari, tipografici e così via.

Come risulta dai vari documenti di programmazione territoriale, tutti i corpi idrici superficiali individuati risultano caratterizzati da un "non buono stato ecologico" e, in alcuni tratti del torrente Solofrana, emergono anche superamenti dei parametri chimici delle acque effluenti quali il cromo e il cadmio.

Dalle analisi effettuate in diversi punti del reticolo naturale sono emersi superamenti in particolari periodi dell'anno, dovuti alle fluttuazioni di produzioni di alcune aziende agricole e manifatturiere.



Inoltre, con riguardo alle acque sotterranee, gli acquiferi risultano tutti classificati come non buoni, in quanto altamente sovrasfruttati. Infatti, la scelta di captare l'acqua mediante pozzi artesiani per l'approvvigionamento idrico ai fini agricoli è indotta dalle condizioni di inquinamento dei principali corsi d'acqua superficiali presenti nell'area.

Analogamente risulta "non buono" lo stato chimico degli acquiferi.

Si consideri che a partire dal 2011 è stata rilevata la contaminazione da tetracloroetilene e nei primi mesi del 2014 è stata decisa la chiusura di diversi pozzi destinati ad uso potabile presenti nei comuni di Solofra e Montoro.

Nel 2015 la Regione Campania ha finanziato il piano di caratterizzazione della falda profonda dell'acquifero Piana di Solofra affidando all'Ente d'Ambito Alto Calore (ex ATO 1 Calore Irpino) la competenza tecnica ed amministrativa. Nel 2016 il piano è stato rifinanziato. A febbraio 2019 la Regione ha individuato il Comune di Solofra – in qualità di soggetto attuatore con il supporto tecnico di EIC e della Regione stessa. Allo stato attuale i cittadini di Solofra non hanno disponibilità di acqua potabile per l'intera giornata.

La situazione appena descritta ha un impatto considerevole sulla salute dei cittadini che risiedono nei territori ricadenti nel Bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto a causa della presenza nel suolo e nelle acque di metalli pesanti, derivanti principalmente dall'illecito esercizio dell'attività conciaria.

In relazione al Bacino in oggetto è stato scientificamente documentato il trasferimento di metalli pesanti dalle matrici ambientali agli esseri umani.

La presenza di metalli pesanti in aree estese, comprese nel Bacino in oggetto, è evidenziata anche dalla Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 35 del 29.01.2019, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB) della Regione Campania.

Il PRB 2018, al paragrafo 9.8 (CSPC ex SIN Bacino idrografico del fiume Sarno), alla figura 9.26, indica i potenziali contaminanti del suolo. Dalla figura risulta che questi sono costituiti per il 69% da metalli e metalloidi, e per il 31% da idrocarburi.

Il PRB 2018 richiama il PRB del 2013, che individua l'Area Vasta Fiume Sarno (AV, SA, NA). Con l'espressione Area Vasta si indicano quelle aree nelle quali i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza di più siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.

Anche a seguito degli aggiornamenti al PRB apportati con Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2020, n. 626 risulta confermata la presenza di metalli pesanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che le iniziative fino ad oggi poste in essere non si sono rivelate risolutive delle problematiche esistenti, si propone di individuare come SIN il Bacino idrografico del fiume Sarno.

143.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 143

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 143 inserire il seguente:

"Art. 143-bis

(Messa in sicurezza del cimitero di Palermo)

Per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del cimitero di Palermo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, in favore del Comune di Palermo."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000

143.0.2

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 144

All'articolo 144, al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

144.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 144

TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: " sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: " sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

144.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 144

RICCIARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2022, e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per l'assunzione a tempo determinato, sino al 2027, di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, da mettere a disposizione dei Comuni di cui al comma 1, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Il riparto del personale assunto ai sensi del comma precedente fra i Comuni di cui al comma 1, tiene conto prioritariamente dei seguenti parametri:

- a) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) del comune;
- b) capacità fiscale del comune.

2- ter. Agli oneri derivanti dal comma 2- bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

144.3

EMENDAMENTO

Articolo 144

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 144-bis (*Oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Crotona*)

1. Per il finanziamento della continuità territoriale relativa all'aeroporto di Crotona, in considerazione delle ridotte capacità di collegamento ferroviarie e stradali della provincia medesima, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo dello stato per la copertura degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 28 agosto 2020, n.214.

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»

144.0.1

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 144

Dopo l'art. 144 è inserito il seguente:

“art.144 bis
(Implementazione della strategia delle aree interne in Calabria)

1. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, a 30 giorni dall'approvazione della presente legge di bilancio, provvede a verificare le condizioni, in rapporto agli obiettivi di sviluppo e coesione territoriale, delle quattro "Aree interne", REVENTINO-SAVUTO, GRECANICA, IONICO-SERRE, SILA E POLLINO; ad allargare la progettualità ad altre aree che soffrono di diseguaglianze e di spopolamento ma che al contempo offrono grandi disponibilità di risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, artigianato) per recuperare mestieri, centri storici e borghi ed attivare corsi di formazione professionale per il recupero dell'artigianato, dell'agricoltura, della viticoltura; ad attivare la banda larga e ultralarga nelle aree individuate come "interne".

144.0.2

AS 2448

EMENDAMENTO ART.145.

NUGNES – DE PETRIS – LA MURA

Al comma 1, dopo le parole “degli interventi funzionali all’evento”, sono inserite le seguenti:

“inclusi i trattamenti endoterapici ai fini di contrasto dell’organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) nelle specie arboree soggette appartenenti al patrimonio verde della città di Roma”

145.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 145

CALANDRINI, DE CARLO.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione iniziale di 1000 milioni per il triennio 2022-2024 per assicurare le opere e gli interventi in materia di servizi sociali, sicurezza, per il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 1000 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

145.2

AS 2448
EMENDAMENTO

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

ART. 145

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<<1-bis. In vista del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" e di Luca Signorelli, previsto nel 2023, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023.

1.-ter il fondo di cui all'articolo 1-bis è finalizzato al finanziamento di progetti di valorizzazione e promozione dei territori comuni alla vita e all'attività dei due artisti, predisposti dal Gal Trasimeno Orvietano, attraverso una mostra itinerante virtuale a carattere internazionale, con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit) e degli Istituti italiani di Cultura all'Estero.

1-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le parole: "599 milioni" e le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "499 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2024"

145.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 145

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-bis

(Percorso del pellegrino per il Giubileo 2025)

1. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

1. Santuario di Santa Sofia – Comune di Albanella;
2. Santuario dei Getsemani – Comune di Capaccio Paestum;
3. Santuario della Madonna del Monte Sacro – Comune di Novi Velia;
4. Santuario di Michelangelo Arcangelo – Comune di Teggiano;
5. Santuario di San Michele – Comune di Sala Consilina;
6. Certosa di Padula – Comune di Padula;
7. Santuario di San Gerardo Maiella – Comune di Caposele.

2. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli interventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che comprendono la realizzazione di un'area ristoro, un parco, un parcheggio per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualificazione del centro sportivo già esistente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 145, comma 1, della presente legge.».

145.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 146

ROMEO, PELLEGRINI Emanuele, FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "di Imola," aggiungere "e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza," e sostituire la parola "riveste" con la seguente "rivestono";

b) al comma 2, sostituire le parole "di 5 milioni di euro" con le seguenti "di 10 milioni di euro";

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "600 milioni di euro per l'anno 2022" fino alla fine del comma, con le seguenti "590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 489 milioni di euro per l'anno 2025, 494 milioni di euro per l'anno 2026, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";

conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia"

146.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Art. 146

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quando previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

146.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 146

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis

(Gran premio d'Italia di superbike)

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran premio d'Italia di Superbike presso l'autodromo di Vallelunga riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, ai fini della stipula del contratto con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione della manifestazione, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, alla società ACI Vallelunga SPA.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

146.0.1

AS 2448
Emendamento
Art. 146

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy", con un dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda Made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

146.0.2

1/2

2021 al 2023 al “Fondo per la diffusione dei valori e dell’immagine della moda Made in Italy” di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 194.».

146.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 146

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 146-bis

«1. Al fine di valorizzare i meriti sportivi degli atleti che hanno conseguito una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nonché per promuovere lo sport e gli stili di vita sani in coerenza con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito un fondo per l'anno 2022 con dotazione di 20 milioni di euro, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, volto a finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e interventi di adeguamento e riqualificazione di impianti sportivi esistenti nei territori dei Comuni dove i suddetti atleti hanno dato avvio alla propria attività sportiva.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.»

146.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 146

STEFANO

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis"

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 500 milioni di euro per l'anno 2022>>

146.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 146

DELL'OLIO, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

(Rifinanziamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, per la riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti previsti nel Masterplan, al Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro.
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

146.0.5

EMENDAMENTO

Art.146

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

<<Articolo 146 bis

1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale, per interventi finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Conseguentemente all'articolo 194, le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "595 milioni di euro".>>

146.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo ~~143~~ 146

SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotona)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'Aeroporto di Crotona è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, così ripartita: 2 milioni di Euro per l'anno 2022, 5 milioni di Euro per l'anno 2023 e 8 milioni di Euro per l'anno 2024.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 15 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n° 147.»

146.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 147

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

“132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”»

147.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 147

FAGGI, TOSATO, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 147-bis

(Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI, e a valere sulle risorse dei cui all'articolo 135, comma 1, quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS."

147.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 147

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente: "132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

147.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO
MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 147

Dopo l'articolo 147 inserire il seguente:

«Art 147-bis

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020".
- b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".
- c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
- d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "*dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo*" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»

147.0.3

EMENDAMENTO
ART.147

DAL MAS

Dopo l'articolo 147, inserire il seguente:

“Art. 147-bis

(Porto Vecchio di Trieste)

1. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera”.

Conseguentemente ridurre di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

147.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 148

MANCA

Al comma 1, dopo le parole: << è autorizzata la spesa >> aggiungere le seguenti: << di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e >>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: << di 580 milioni di euro per l'anno 2022 >>

148.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 148

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Per sostenere la ripresa delle attività produttive nel comune di Limone Piemonte, gravemente danneggiato dall'alluvione del 2 e 3 Ottobre 2020 per la quale è stata dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 10 Novembre 2020, è stanziato un contributo di 800 mila euro per l'anno 2022, destinato alle attività produttive e commerciali che abbiano sede operativa nel comune di Limone Piemonte e sede legale nella regione Piemonte. Entro 90 giorni il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per le attività produttive interessate dal presente comma.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

148.2

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

ART. 148

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 148-bis

(Istituzione del Fondo per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo enti locali, regioni e amministrazioni centrali al fine di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi del evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000

2022: - 10.000.000

148.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 148

PISANI Giuseppe, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 148-bis

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rifinanziato di 210 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione ed erogazione del suddetto Fondo per la ripresa economica nei territori interessati."

148.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 148

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli interventi finanziabili, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

148.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 148

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis

(Misure a sostegno dei comuni siciliani colpiti dagli eventi metereologici del 2021)

1. Per l'anno 2022 è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni maggiormente interessati dagli eventi in oggetto secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il ministro dell'economia e finanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

148.0.4

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 148

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 148-bis.

(Interventi in materia di green mobility)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".>>.

148.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 148

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148 - bis

(Utilizzo economie da rinegoziazione mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari degli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i., le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".»

148.0.6

EMENDAMENTO

Art. 148

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 148, inserire il seguente:

«Art. 148-bis

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i., le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".

148.0.7

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- A) al comma 1, capoverso "4-sexies", sostituire le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";
- B) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023" e le parole "per l'anno 2021" con le parole " per gli anni 2021 e 2022"

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2023 - lettera a) - e di euro 72.270.00 per l'anno 2023 - lettera b) -, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

149.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

PITTELLA

abis Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. "Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza Statali in materia. Gli stanziamenti di precedenti leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni, che provvedono ad istituire in bilancio un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la legislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980."

149.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";*
- b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2023.".>>*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "530 milioni di euro per l'anno 2022 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

149.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2022";
- b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022";

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "585 milioni di euro per l'anno 2022"

149.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. Per l'anno 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "598 milioni di euro per l'anno 2022"

149.5

EMENDAMENTO

ART. 149

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, primo periodo, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter),";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.

2-quater. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis,

comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.";

c) all'articolo 5, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"

d) all'articolo 6, comma 7, primo periodo, dopo le parole " comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,";

e) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano nel comma, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) al comma 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

f) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione";

g) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo";

h) all'articolo 48, comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022";

2-quinquies. All'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

149.6

2-sexies. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2-septies. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Per le finalità di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*septies* è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022;

2-octies. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-novies. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

2-decies. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle seguenti: "abbiano dichiarato".

2-undecies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022";
- b) al terzo periodo, dopo le parole: "anni 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: ", e di 10 milioni di Euro per il 2022".»

2-duodecies. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

2-terdecies. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario

straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.»;

b) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "800 mila euro" con le seguenti: "3 milioni di euro";*

c) *al comma 10, sostituire le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100" con le seguenti: "di 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di ulteriori 500".*

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 562,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

149.6

4/4

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 476, dopo le parole "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";
- b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): "d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";
- c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: "In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";
- d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: "In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2.bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, primo periodo, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter),";

b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

149.8

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole “da adibire ad abitazione principale del mutuatario”, inserire il seguente periodo “o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)”;

b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): “d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: “In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive”;

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: “In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui”.

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.”

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.9

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. All’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole “da adibire ad abitazione principale del mutuatario”, inserire il seguente periodo “o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)”;

b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): “d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all’acquisto di immobili destinati all’abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: “In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell’abitazione o dell’immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive”;

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: “In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui”.

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all’art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.”

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

149.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 476, dopo le parole *"da adibire ad abitazione principale del mutuatario"*, inserire il seguente periodo *"o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";*
- b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera: *"c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,";*
- c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:
 - "479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";*
 - 479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".*

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

149.11

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

149.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quinqüies* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*sexies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*sexies*, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-*ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria."»

149.13

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".>>

149.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

149.15

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

"7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

2-ter. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"

2-quater. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si

provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";

b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): "d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: "In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: "In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-octies. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-septies, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

“2-nonies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

2-decies. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

2-undecies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-nonies e 2-decies, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.”

Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

“2-duodecies. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

Al comma 9, sostituire le parole “800 mila euro” con le seguenti “3 milioni di euro”.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.16

313

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

“7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell’IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all’attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

“7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell’art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori relativo all’intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell’edificio, anche mediante l’acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.”>>.

149.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."»

149.18

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:
"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

"7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

149.19

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

“7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell’IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all’attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

“7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell’art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori relativo all’intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell’edificio, anche mediante l’acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.”

149.20

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.">>

149.21

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;”

2-ter. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell’ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

2-quater. All’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022” Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”.”

2-quinquies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

2-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo capoverso, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: “Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all’art. 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

149.22

2/2

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente :

“g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;”

149.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"»

149.24

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;">>

149.25

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;”

149.26

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole “comma 5,” sono inserite le seguenti:

“ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,”

149.27

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole “comma 5,” sono inserite le seguenti: “ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,”

149.28

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria".»

149.29

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 7, primo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: " comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,".»

149.30

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"

149.31

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi per danni gravi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.”

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non trovano altresì applicazione in caso di compravendita per acquisto o ampliamento prima casa, o di compravendita tra soggetti privati relativamente all'acquisto di immobili confinanti.”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149. 32

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla le.ge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono soppressi.

2-ter Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla le.ge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato a disciplinare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti.”

149.33

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli edifici situati all'interno di centri storici o facenti parte di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi. Il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a disciplinare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici di cui al primo periodo.”>>.

149.34

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2- bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".>>.

149.35

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 7, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) al comma 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'art. 28-bis, comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".»

149.36

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7 le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"
- b) al comma 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione"."

149.37

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”, e le parole “previa certificazione del Commissario straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “previa certificazione della Regione”.”

149.38

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole “e 2021” con le seguenti: “,2021, 2022, 2023 e 2024” e sostituire le parole “e al quarto” con le seguenti: “, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo”.

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

149.39

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 44, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 592 milioni di euro per l'anno 2023, di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030>>

149.40

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

149.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".»

149.42

AS 2448
EMENDAMENTO
Art.149

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole “fino all'anno di imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno d'imposta 2021”;
- b) al secondo periodo le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

2-ter. Il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, apposite compensazioni ai comuni interessati.>>.

149.43

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".»

149.44

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";*
- b) al secondo periodo le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022"."*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 545 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.45

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

149.46

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

2-quater. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.”

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.47

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole : "31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.500.000

149.48

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 149 aggiungere i seguenti commi:

“2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole : “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.”

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.49

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

"2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: <<di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.50

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022” Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”.

149.51

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: <<di 576 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.52

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

149.53

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

149.54

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".»

149.55

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle seguenti: "abbiano dichiarato".»

149.56

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato".>>

149.57

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2- bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato".>>.

149. 58

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".>>

149.59

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".»

149.60

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole “nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del”.”

149.61

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

149.62

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

149.63

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

149.64

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.65

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "anni 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: ", e di 10 milioni di Euro per il 2022".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

149.66

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

149. 67

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

149.68

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

149.69

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 596 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

149. 70

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 149 inserire il seguente:

“2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.”

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

149. 71

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.”

149.72

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.»

149.73

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3."

149.74

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.”

149.75

AS 2448

EMENDAMENTO

Art.149

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. A sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall’applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.”.

149.76

EMENDAMENTO

Art. 149

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "al 31 dicembre 2023";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "sino all'anno 2022" con le seguenti: "sino all'anno 2023" e dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023";*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.";*

4) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.";*

5) *al quarto periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "al 31 dicembre 2023" e le parole: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";*

6) *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.";*

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 3, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge. 1 agosto 2012, n. 12, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili

in deroga ai limiti di cui all'articolo 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

3-sexies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera a)," sono inserite le seguenti parole: "c) e d),". All'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo le parole: "lettere a), b)" sono inserite le seguenti: ", c), d),", e dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

3-septies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo, del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3-octies. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dai precedenti periodi quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3-*novies*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità;

3-*decies*. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

149.77

3/3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- al primo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le parole: "al 31 dicembre 2023";
- al secondo periodo, sostituire le parole: "sino all'anno 2022" con le parole: "sino all'anno 2023" e dopo le parole: "per l'anno 2022" inserire le parole: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023";
- al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le parole: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.";
- dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.";
- al quarto periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le parole: "al 31 dicembre 2023" e le parole: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le parole: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";
- dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.".

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 3, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi."

149.78

AS 2448
EMENDAMENTO
BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

1) Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- h* g) al primo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "al 31 dicembre 2023";
- b* k) al secondo periodo, sostituire le parole: "sino all'anno 2022" con le seguenti: "sino all'anno 2023" e dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023";
- c* i) al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023. ";
- l* j) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. ";
- e* k) al quarto periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "al 31 dicembre 2023"; sostituire le parole: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023>>";
- f* l) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ".

e

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi."

149.79

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo, le parole: *“al 31 dicembre 2022”* sono sostituite con le parole: *“al 31 dicembre 2023”*;
- b) nel secondo periodo, le parole: *“sino all'anno 2022”* sono sostituite con le parole: *“sino all'anno 2023”* e dopo le parole: *“per l'anno 2022”* sono aggiunte le parole: *“e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023”*;
- c) nel terzo periodo, dopo le parole: *“per l'anno 2022”* sono aggiunte le parole: *“e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.”*;
- d) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: *“Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;
- e) nel quarto periodo, le parole: *“<<al 31 dicembre 2022>>”* sono sostituite con le parole: *“<<al 31 dicembre 2023>>”*; le parole: *“di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”* sono sostituite con le parole: *“di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023>>”*;
- f) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: *“Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”*

149.80

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 149

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *nel primo periodo, sostituire le parole “al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2023”;*
- b) *nel secondo periodo, sostituire le parole “sino all'anno 2022” con le seguenti: “sino all'anno 2023” e dopo le parole “per l'anno 2022” aggiungere le seguenti: “e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023”;*
- c) *nel terzo periodo, dopo le parole “per l'anno 2022” aggiungere le seguenti: “e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.”;*
- d) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: “Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”;*
- e) *nel quarto periodo, sostituire le parole: “al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2023” e le parole: “di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” con le seguenti: “di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;*
- f) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: “Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”.*

149.81

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

149.82

AS 2448

EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

149.83

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d)*,".

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d)*,";
- b) dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*";

149.84

**AS 2448
EMENDAMENTO**

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

<<3-bis 1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";
- b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,">>

149.85

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.86

AS 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Articolo 149

All'articolo 149, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.87

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità."

149.88

AS 2448

EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.”

149.89

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 599,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

149.90

AS 2448
EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

<<3-bis 1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 3-bis e 3-ter quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.>>

149.91

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione."

149.92

AS 2448
EMENDAMENTO
BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.”.

149.93

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

149.94

AS 2448

EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

<<3-bis 1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3-bis, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

149.95

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Ai fini del presente comma:*

- a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;*
- b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui all'articolo 20, comma 9, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo".*

149. 96

**AS 2448
EMENDAMENTO**

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole "*presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.*" è aggiunto il seguente periodo:

"Ai fini del presente comma:

- a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;*
- b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017".*

149. 97

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato."

149. 98

AS 2448
EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3-bis Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.>>

149.99

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 149

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. Al comma 3 dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ai fini del presente comma:

- a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l’ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall’ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;*
- b) ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del presente articolo”.*

3-sexies. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

3-septies. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

3-octies. Al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 173, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti: “, c) e d)”;*

149.100

379

2/3

16

- b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ".

3-novies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-decies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-undecies. Per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-duodecies. Gli oneri di cui al precedente comma sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-terdecies. Agli oneri derivanti dai precedenti due commi, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

149.106

3-quaterdecies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

3-quindecies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-sedecies. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, è autorizzato lo stanziamento di ulteriori 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”

149.100

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: " 3-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
- b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

149.101

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

“3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.”

149.102

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

VACCARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 30-ter, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: " nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " nel limite di 2, 4 e 8 unità per gli anni 2021 e 2022".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,58 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

149.103

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 149

DRAGO

All'art.149 sostituire il comma 6 con il seguente:

a. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

b. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

c. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

d. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2022.

e. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

149.104

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 149

CONZATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

^{6 bis}
~~6.~~ Il termine previsto dall'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è ulteriormente prorogato al "31 maggio 2022".

149.105

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 149

ANASTASI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2022.

149.106

EMENDAMENTO

Art. 149

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»;

b) *al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:* «c-bis) al comma 2 le parole: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022”. Per la finalità di cui alla lettera c-bis) è autorizzata la spesa di 500.000, per l'anno 2022.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel limite di euro 200.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere»

d) *dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, , nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

15-ter. Al personale di cui all'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro

per l'anno 2022, di 495.827.000 euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

149.107

2/2

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

All'articolo 149, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: << 31 dicembre 2023>>

b) al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 2 le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022";

c) al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: " nel limite di euro 250.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere."

d) dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, , nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche

e) dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 16-bis. Al personale di cui all'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per l'attuazione del precedente comma si provvede nel limite massimo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 594,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 594,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.>>

144.108

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO, NENCINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al personale di cui all'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, può essere riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da economie accertate sui processi di ricostruzione e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

149.109

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Al comma 9, sostituire le parole "800 mila euro" con le parole "3 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022, e 497,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027>>

149.110

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «800 mila euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

149.111

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9, sostituire le parole "800 mila euro" con le seguenti "3 milioni di euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.112

AS 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Al comma 9, sostituire le parole “800 mila euro” con le seguenti: “3 milioni di euro”.

149. 113

AS 2448
Emendamento
Art. 149

FARAONE

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

- *le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono abrogate;*
- *il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

«Il compenso dei Commissari Straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascun Commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari Straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».»

149.114

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Al comma 10, sostituire le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100", con le seguenti: "fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024>>

149.115

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.149

Al comma 10, sostituire le parole: “di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100”, con le seguenti: “fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500”.

149.116

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100» con le seguenti: «di 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di ulteriori 500»

149.117

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 10 sostituire le parole: “di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100”, sono sostituite dalle seguenti: “fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500”.

149.118

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 569,1 milioni di euro per l'anno 2022>>

149. 119

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.»

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

149.120

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

<<10 bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.»

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

149.121

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

<<10 bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.»

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

149.122

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.»

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

149. 123

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 11 inserire il seguente

“11 bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

149.124

AS 2448

Emendamento

Art. 149

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 13, lettera a), le parole «Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni " con le seguenti: " 588 milioni"

149.125

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole «7 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro" con le seguenti: "597 milioni di euro".

149.126

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 597 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.127

EMENDAMENTO

Art. 149

PAGANO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole «7 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "597 per l'anno 2022".

149.128

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

All'articolo 149, comma 13, lettera a), sostituire le parole «7 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

149.129

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

DI GIROLAMO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «8,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

149.130

AS 2448

Emendamento

Art. 149

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.131

EMENDAMENTO

Art. 149

PAGANO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» inserire le seguenti: «e al sesto periodo le parole “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti" 599,5 milioni di euro per l'anno 2022".

149. 132

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

149.133

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

All'articolo 149, comma 13, lettera b), dopo le parole «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

149.134

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 149

GAUDIANO

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022» sono sostituite con le seguenti: «di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 15 milioni per l'anno 2022» e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»»

149.135

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

All'articolo 149, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 148 del 2017 come modificato dalla legge n. 172 del 2017 e successive modificazioni, sostituire il comma 38 con il seguente: "38. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, come trasformazione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche."

149.136

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“I comuni del cratere sismico, diversi dal comune de l'Aquila, sono altresì autorizzati a convertire in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti in essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al maggior onere derivante dall'applicazione del secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

149.137

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 149

DI GIROLAMO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. Al personale di cui all'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

15-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede nel limite massimo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

149.138

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente

"15 bis. Per gli immobili inagibili di qualsiasi tipologia danneggiati a causa degli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e che abbiano ordinanza sindacale d'inagibilità e scheda di rilevamento FAST o AeDes, in riferimento agli interventi edilizi per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i, il termine ultimo per beneficiare dell'incentivo fiscale sopracitato è fissato al 31 Dicembre 2026.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26."

149. 139

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

PITTELLA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

“15-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell’opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza statali in materia. Gli stanziamenti previsti da leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni Campania e Basilicata, che provvedono ad istituire un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d’Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la legislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.”

149. 140

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare l'attuazione e il proseguimento degli interventi e delle misure previste per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, si intendono strutturalmente prorogati per l'intera durata dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell'emergenza, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, connessi allo Stato di emergenza sisma, previsti e non dalle disposizioni normative del presente articolo.»

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

149.141

AS 2448
EMENDAMENTO

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 149

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 25 maggio 1991 l'importo di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, è incrementato di 10 milioni di euro annui, per il quinquennio 2022-2026. »

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

144. 142

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Per i territori del sisma 2016 nella Regione Marche è concessa una proroga sino al 31 dicembre 2023 della sospensione dei mutui al fine di permettere il ripristino dell'agibilità dell'immobile senza applicazione di oneri per i proprietari. Al termine della sospensione del mutuo il capitale residuo è decurtato dalla quota sospesa, effettuando il rimborso ai debitori degli interessi pagati nel periodo di sospensione utilizzando le risorse di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, come rifinanziate dal comma 15-ter. Si provvede, contestualmente, alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi.

15-ter. Agli oneri di spesa derivati dall'applicazione del comma 15-bis. si provvede entro un limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

149.143

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Per ciascun anno del biennio 2022-2023 sono assegnate alla Regione Marche risorse pari a 10 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dell'entroterra marchigiano per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di personale dipendente del servizio sanitario nazionale e per la realizzazione di progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

149.144

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. "Al fine di supportare la sperimentazione di progetti scolastici volti alla valorizzazione dei territori dell'entroterra marchigiano e finalizzati a contrastare lo spopolamento abitativo dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2022."

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

149.145

AS 2448

EMENDAMENTO

BOSSI SIMONE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 149

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“15-bis. I Commissari delegati per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui all'articolo 1, comma 2°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, come individuati al comma 762°, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, provvedono mediante l'utilizzo di risorse residue, già disponibili nelle rispettive contabilità speciali e senza pregiudicare gli interventi già programmati e da programmare, indipendentemente dall'eventuale vincolo di utilizzo originariamente previsto.”

149.146

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 149

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

“16. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2022”;
- b) al comma 4, le parole “e per i cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti “e per gli otto anni successivi”;
- c) al comma 6, le parole “per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022” sono sostituite dalle seguenti “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025”.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 40.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

149.147

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 31 dicembre 2022, le imprese attive e non attive nelle zone del cratere del sisma 2016 nella Regione Marche possono optare del saldo e dello stralcio del 25% della quota capitale residua dei mutui sottoscritti o dello stralcio del 50% dei mutui sottoscritti e alla rinegoziazione del mutuo residuo.

15-ter. Agli oneri di spesa derivati dall'applicazione del comma 15-bis, per l'anno 2022 si provvede, entro un limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

15-quater. Per le imprese di cui al comma 15-bis si provvede alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi."

149.148

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

<<15-bis. All'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

149. 149

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. In considerazione dell'importanza prioritaria di uno sviluppo sviluppare le aree interne appenniniche, anche attraverso un percorso di rigenerazione urbana e territoriale volto alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per evitare il consumo del territorio, a decentrare la concentrazione di abitanti dalla costa e dalle aree fortemente urbanizzate, al miglioramento ambientale attraverso una riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della coesione sociale, e tenuto conto che che la tipologia abitativa più frequente nelle aree interne è costituita da edifici uni-bi-trifamiliari (A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazioni di tipo popolare ; A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni di tipo rurale; A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) me che tali immobili necessitano di un quadro di interventi di ripristino e miglioramento sismico ed energetico, beneficiano della fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus le spese sostenute entro il 31 dicembre 2030."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;
2023: - 20.000.000;
2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: - 1.800.000.000;

144.150₄₃₂

1/2

CP: - 1.800.000.000.

2023:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

2024:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

149.150

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 149

DRAGO

All'art. 149 aggiungere il seguente comma:

15 bis. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016.

144.151

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

CONZATTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito” sono sostituite dalle parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito”;
- b) le parole “al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi” sono sostituite dalle parole “al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo”.>>.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «588 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «488 milioni».

144.152

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 149

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo" .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 12 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

149.153

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 149

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15 bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

149.154

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 149

All'articolo 149, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in complessivi 12 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

149.155

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. In considerazione della complessità del processo legato alla ricostruzione post sisma 2016 ed alla notevole quantità di patrimonio edilizio coinvolto insistente principalmente nelle aree interne dell'Italia centrale, al fine di evitare che la ricostruzione non interessi solo una parte degli edifici interessati, lasciando irrimediabilmente incompiuto il recupero ed il rilancio di quel territorio, il contributo ammissibile al finanziamento previsto ai sensi del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 è integrato dal contemporaneo utilizzo dei superbonus 110%, sismabonus ed ecobonus, per tutti gli edifici lesionati dal sisma, anche attualmente non censiti ma siti nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed oggetto di intervento e che entro il 30 giugno 2022 abbiano manifestato l'interesse ad utilizzare tale opportunità."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 90.000.000;
2023: – 90.000.000;
2024: – 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000;
2024: – 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 20.000.000;
2024: – 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

149.156 439

1/2

CP: - 1.800.000.000;
CP: - 1.800.000.000.

2023:
CP: - 1.800.000.000;
CP: - 1.800.000.000.

2024:
CP: - 1.800.000.000;
CP: - 1.800.000.000.

Nota - sono da riparare almeno altri settantamila edifici compresi alcuni non censiti per i quali i soli fondi Superbonus non garantiscono il recupero dell'agibilità

149.156

2/2

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "*sostenute entro il 30 giugno 2022*" sono sostituite dalle seguenti "*sostenute entro il 31 dicembre 2025*".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.157

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza." sono inserite le seguenti: "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.158

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

15-bis. All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

"4-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche 1 e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico."

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.159

AS 2448

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

8-ter. Con provvedimenti da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai presenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

149.160

EMENDAMENTO

ART. 149

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, la lettera b), primo periodo, del comma 3, è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»

Conseguentemente ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, si provvede, per un importo massimo pari a 10 milioni per ciascun degli anni 2022 e 2023, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

149.161

DRAGO

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti commi:

15 bis. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e all'art. 6 comma 2 del decreto-legge del 18 aprile 2019 n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

15 ter. "Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui all'Allegato I) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge il 14 giugno 2019 n. 55 a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti, non diversi dai territori di cui al predetto Allegato I), non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante Per la ricostruzione degli edifici può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque non superiore al 10%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona."

15 quater. "In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedenti comma, il Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato in uno dei Comuni di cui all'Allegato I) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge il 14 giugno 2019 n. 55 più sopra indicato ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente. "

15 quinquies. "Nei casi di cui al precedente comma, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare."

15 sexties. "L'acquisto di edificio equivalente può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato aumentato di non oltre il 25%. "

15 septies. "Al contributo così come sopra determinato si aggiunge in ogni caso la totale copertura delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile."

149. 162

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 149

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

2-bis. Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."

149. 163

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

<<15-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole «*fino al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2021*».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

144. 164

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 149-bis (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.
2. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;
 - b) dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”;

~~Art. 149~~

149.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149»
(possibilità di utilizzo dei prezzari regionali)~~

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,»

RELAZIONE

~~L'emendamento si rende necessario al fine di introdurre la facoltà di utilizzare per il calcolo del computo metrico relativo all'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, il prezzario della regione interessata dall'intervento medesimo anche in considerazione della circostanza che vede i prezzari delle quattro regioni del cratere, in via di adozione entro l'anno in corso, maggiormente adeguati.~~

~~La norma non presenta profili di onerosità, in quanto è finalizzata a rendere alternativa la possibilità di ricorso al prezzario unico del cratere o a quelli delle quattro Regioni colpite dal sisma.~~

144.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149»
(incremento fondi supporto PNRR)~~

1. Al comma 9 dell'articolo 149 le parole “800 mila euro” sono sostituite con le parole “3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,2 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente».

RELAZIONE

~~La norma aumenta lo stanziamento previsto per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi relativi al fondo complementare al PNRR per le aree dei sismi 2009 e 2016, in favore del Commissario straordinario sisma 2016, della Struttura di missione sisma 2009 e del Dipartimento Casa Italia.~~

149.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~3~~
(finanziamento ricostruzione privata – da CDP)

1. All'articolo 149, comma 10, le parole: “di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100”, sono sostituite dalle seguenti: “fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto intende rettificare un disallineamento di carattere meramente tecnico nella lettura coordinata dell'articolo 1, comma 362 lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio del 2022.

Attualmente, l'articolo 1, comma 362 lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che “è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;”, mentre l'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio del 2022, prevede che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni.

L'attuale formulazione, in assenza di una proroga dei termini di utilizzo dell'autorizzazione di spesa originaria e di un allineamento della scadenza finale degli stessi a tutto il 2048, potrebbe essere interpretata nel senso di consentire una dotazione in termini di autorizzazione di spesa a copertura del rimborso dei finanziamenti agevolati (cd. limite annuale) di 500 milioni di euro dal 2024 al 2046, di 300 milioni di euro per il 2047 e di 100 milioni di euro per il 2048.

Tale distribuzione determinerebbe, per le erogazioni successive al 31 marzo 2022 (il cui ammortamento finale è successivo al 2046), l'impossibilità di beneficiare della copertura integrativa fino ad un livello massimo di 500 milioni di euro, depotenziando fortemente lo stanziamento addizionale reso possibile con l'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio 2022, finalizzato ad assicurare risorse addizionali per la concessione di contributi per la ricostruzione di importo pari a circa 6 miliardi di euro.

RELAZIONE TECNICA

144.0.4

~~[La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica per gli anni anteriori al 2046, giacché va ad incidere su stanziamenti già previsti. Per il biennio 2047-2048 le coperture verranno individuate in un momento successivo.]~~

149.0.4

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149»~~

(dotazione per piattaforme informatiche e incremento fondi per spese funzionamento)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 inserire il seguente: «2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.»

RELAZIONE:

Con il comma si provvede, a valere sul fondo della contabilità speciale, alle spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti presso le quattro Regioni colpite dal sisma, al fine di garantirne la funzionalità in relazione all'aumento del personale presso i medesimi uffici, disposto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Analogamente si prevede per quanto riguarda la struttura del Commissario. Si tratta di misure necessarie a consentire la funzionalità degli uffici, le cui dimensioni sono cresciute in relazione all'incremento delle pratiche per la ricostruzione, il cui flusso attuale ed atteso ha subito un consistente aumento conseguentemente ai provvedimenti legislativi e alle ordinanze commissariali per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure. Si prevede inoltre l'autorizzazione relativa alle spese per la predisposizione e gestione delle piattaforme necessarie alla attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101) e delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede che il

1440.5
454

monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ovvero attraverso un gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione. Inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 189/2016 e dalle Seconde Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 02/03/2017, il sistema dei controlli sui cantieri si impernia su una piattaforma informatica dedicata del Commissario Straordinario. Inoltre il comma dispone l'autorizzazione al Commissario a provvedere per le spese del personale degli Enti parco nazionali.

Per tali finalità il Commissario viene autorizzato a procedere con le ordinanze di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 189/2016, entro il limite di 5 milioni annui, a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al Commissario. Per la realizzazione e gestione delle piattaforme informatiche, il Commissario è autorizzato a procedere anche attraverso le convenzioni con le società Fintecna e Invitalia, già previste dal richiamato decreto sisma.

Occorre evidenziare che con l'incremento delle attività dell'attuale gestione commissariale è molto cresciuto il numero delle domande presentate, dei decreti di concessione dei contributi e dei progetti realizzati tanto che il totale dei contributi erogati per l'autonoma sistemazione, di competenza di Protezione civile, si è ridotto di oltre un terzo, con un notevole risparmio dei costi a carico dell'erario.

149.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~8~~

(Rimborso e anticipazione IVA)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi: "7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo. "7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.»

RELAZIONE

A fronte delle difficoltà finanziarie delle imprese i cui immobili sono stati danneggiati dal sisma è opportuno prevedere la possibilità di anticipare l'IVA sulle fatture dei tecnici e delle imprese esecutrici o su quelle dei fornitori nelle more della possibilità di richiedere ed ottenere il rimborso in sede di dichiarazione IVA annuale ovvero infrannuale. L'esigenza si spiega con l'intento di sollevare le imprese dall'esposizione finanziaria (considerata la tempistica dei rimborsi IVA), soprattutto considerando che le stesse hanno subito un fermo o un rallentamento produttivo sia a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 che della pandemia.

144.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 149-bis (Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 700.000 euro per gli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

149.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~17~~
(estensione fuori cratere della "sanatoria")

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".»

RELAZIONE

La presente modifica consente di estendere ai comuni fuori cratere ma comunque interessati dagli effetti dei sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia, non compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto sisma, la disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017.

149.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149¹⁴~~
(proroga credito d'imposta per investimenti)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".»

RELAZIONE

Si proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La risorsa stanziata per il 2021 non è stata utilizzata e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021; il credito finanziato per il 2021 può coprire gli investimenti per gli anni 2021 e 2022, essendo sufficiente lo stanziamento già esistente.

149.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~72~~
(proroga esclusione da redditi dei fabbricati inagibili)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: “2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo le parole “fino all'anno di imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno d'imposta 2021”;
 - b) al secondo periodo le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

RELAZIONE

Viene prorogata per persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Viene inoltre prorogata l'esenzione dalla imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili per i medesimi fabbricati, fino al 31 dicembre 2022. Si precisa che il tributo per i servizi indivisibili risulta attualmente sostituito dalla nuova IMU, pertanto la norma si riferisce a tale imposta.

149.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 149-bis (Proroga al 31/12/2023 delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

144.0.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149»~~

(proroga esenzioni utenze in zona rossa e agevolazioni per immobili inagibili)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2- bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
2. 2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato"."

RELAZIONE

Con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse' istituite mediante le apposite ordinanze sindacali, nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2022, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

149.0.12

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~8~~

(proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

RELAZIONE

Viene prorogata l'esenzione, fino al 31 dicembre 2022, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari. E' da precisare che, in forza dell'art. 1 comma 816 della legge 160/2019, il canone di cui si determina la proroga dell'esenzione, ha interamente sostituito la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. Pertanto la norma illustrata esenta dal pagamento dell'interessa dei canoni onnicomprensivi, alla luce della nuova disciplina normativa del 2019.

149.0.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149- bis

(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria dal 24 agosto 2016)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 450 milioni di euro per l'anno 2022>>

149.0.14

A.S. 2448
Emendamento
Art. 149

VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 149-bis

(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: *"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso"*.
- b) all'articolo 38-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, le parole: *"all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30"*;
 - 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: *"Alla dichiarazione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla dichiarazione"*.

2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 25-bis

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.

2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione

465 144.0.15

1/2

dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.">>

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "430 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

149.0.15

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 149-bis (Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012)

1. *Al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole “presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.” Sono aggiunte le seguenti: “Ai fini del presente comma:*
 - a) *il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;*
 - b) *ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017”.*

149.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 149

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 149-bis (Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

149.0.17

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149. ~~10~~

(proroga norme macerie – art. 28 e 28-bis)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti: “2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”, e le parole “previa certificazione del Commissario straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “previa certificazione della Regione”.

RELAZIONE

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'insieme dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2022, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. In effetti, si è dimostrato incongruo conferire al Commissario un potere di certificazione disgiunto da ogni competenza di controllo effettivo sui siti, rispetto ai quali non può non essere l'ente territoriale ad attestare l'avvio delle operazioni di recupero.

149.0.18

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~15~~
(utilizzo personale in quiescenza)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: “1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento. 1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.”

RELAZIONE

La norma consente agli Uffici Speciali della Ricostruzione post sisma 2016, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al termine della gestione straordinaria, a dirigenti e funzionari amministrativi, contabili e tecnici ed economisti già collocati in quiescenza. L'approvazione dell'emendamento creerebbe indubbi vantaggi gestionali agli Uffici Speciali potendosi così avvalere di professionalità esperte nel campo della ricostruzione con un limitato esborso. L'emendamento non comporta variazioni in aumento a carico del bilancio statale.

149.0.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~,16~~

(disciplina dell'utilizzo definitivo delle strutture temporanee a servizio delle attività produttive)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente :“g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire al Commissario straordinario di disciplinare, mediante ordinanza, la facoltà di rendere definitive, su richiesta di parte, le strutture utilizzate per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive, analogamente a quanto già previsto per le strutture zootecniche e agricole, al fine di non disperdere risorse patrimoniali già esistenti sul territorio che, a normativa invariata, dovrebbero essere rimosse o distrutte successivamente alla riparazione dell'edificio originario.

149.0.20

EMENDAMENTO

Art. 149

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149 - bis (Extra spessori)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali

o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime

degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le

deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

149.0.21

AS 2448
EMENDAMENTO
PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 149

Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art 149-bis.

(Misure urgenti per il "quartiere dei terremotati Bucaletto" di Potenza)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree della Città di Potenza, ove insistono moduli di legno, amianto e cemento di natura provvisoria ma non ancora smantellati, nonché provvedere al ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti che sostanziano un elemento ostativo all'impiego di risorse già assegnate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Prefetto di Potenza è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. L'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito e la durata è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa la sua attività alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.
4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Potenza e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Basilicata, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

149.0.22

5. Il Commissario straordinario provvede, con propria ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, ad indicare l'esatta perimetrazione dell'area nel Comune di Potenza interessata dalle baraccopoli e dai moduli provvisori anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante, in applicazione all'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del Piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Potenza, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Potenza di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 5, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si rendono disponibili per una spesa complessiva di 33 milioni di euro i fondi derivanti da programmi di intervento del "Piano Città" del Comune di Potenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Fondi Strutturali Europei della Regione Basilicata "ITI-Sviluppo Urbano di Potenza " destinati alla costruzione di fabbricati in località Bucaletto. Alla spesa di cui al presente comma sono aggiunti 24 milioni di euro per la definitiva riqualificazione del quartiere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui

all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura pari a 100.000 euro per l'anno 2022 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

149.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149.

SANTANGELO, MARINELLO, DI PIAZZA, LEONE, RUSSO, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE, LOREFICE, PISANI, CATALFO, ANASTASI, D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 149-bis.

(Completamento opere di edilizia privata dei Comuni della Valle del Belice)

1. Per la realizzazione e il completamento delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzata una spesa complessiva di 330 milioni di euro in favore dei Comuni della Valle del Belice, in ragione dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, alla quale deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.
3. Gli interventi devono essere iniziati entro tre mesi dall'assegnazione del contributo, che sarà revocato dal Comune di pertinenza in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.
4. Qualora i lavori di ricostruzione o riparazione risultino sospesi per cause non riconducibili a comprovate esigenze tecniche o giudiziali, i relativi contributi già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono recuperati dai singoli Comuni e riassegnati al bilancio delle Amministrazioni concedenti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.”.

149.0.23

AS 2448

EMENDAMENTO

Art.149

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 149 inserire il seguente:

«Art. 149-bis

(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

149.0.24

Emendamento

Articolo 149

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Articolo 149-bis. (Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali).

1. Nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

149.0.25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

144.0.27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 149

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

<<"Art. 149-bis.

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.">>

149.0.28

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149.14
(*proroga rimborso TARI ai Comuni*)

EMENDAMENTO n. 149~~X4~~

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: “2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

RELAZIONE

Al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017, ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione viene autorizzato a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. In base all'andamento delle richieste relative agli anni 2020 e 2021, pari a 10 milioni di euro per il 2020, e ad anticipi per 4 milioni di euro già erogati per l'anno 2021, si possono quantificare gli oneri per l'anno 2022 in 10 milioni di Euro.

149.0.29

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

~~«ART. 149¹³~~
~~(proroga mutui Comuni)~~

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: “2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole “e 2021” con le seguenti: “,2021, 2022, 2023 e 2024” e sostituire le parole” e al quarto” con le seguenti: “, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.»

RELAZIONE

~~Con la presente disposizione si intende prorogare per un triennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia. La norma, che risponde ad esigenze di immediata comprensione, è formulata seguendo i termini di differimento della disciplina attualmente in vigore.~~

149.0.30

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~7~~
(proroga sospensione mutui)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 aggiungere i seguenti commi: “2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
2. 2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole : “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”. 2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente».

RELAZIONE

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

149.0.31

EMENDAMENTO

Art. 149

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 149~~6~~
(*mutui- copertura interessi con Fondo Gasparrini*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. All’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 476, dopo le parole “da adibire ad abitazione principale del mutuatario”, inserire il seguente periodo “o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)”); b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): “d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all’acquisto di immobili destinati all’abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”; c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: “In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell’abitazione o dell’immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive”; d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: “In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui”. 2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all’art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.”

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad ampliare l'accesso al Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (che prevede la sospensione delle rate), ai proprietari di immobili inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, per i quali è stata prevista la sospensione del pagamento dei relativi mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive.

In questo caso, la sospensione del finanziamento è prevista fino al termine dello stato di inagibilità della propria abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

L'emendamento prevede inoltre che il Fondo rimborsi, per conto del beneficiario integralmente gli interessi contrattuali che maturano nel corso della sospensione.

149.0.32

A.S. 2448

Emendamento

Art. 149

VALENTE

Dopo l'art. 149 inserire il seguente:

"Art. 149 bis

149-bis. All'art.17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, terzo capoverso, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".

149. 0.33

EMENDAMENTO

Art.149

DE SIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«149-bis

1. All'art.17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2bis:

2bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.»

149.0.34

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 150

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

1-*ter*. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

1-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

1-*quinqies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con auna dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.»

150.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 150

CASTELLONE, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, ENDRIZZI, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LOMUTI, LUPO, MANTOVANI, MARINELLO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, PIRRO, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, QUARTO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 103 le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 al 2034";*
- b) *al comma 106, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.».*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

150.0.1

EMENDAMENTO

Articolo 150

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'art. 150 aggiungere il seguente:

ART. 150-bis

(Istituzione del Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo, il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto è istituito, presso il Ministero della Transizione Ecologica un Fondo per la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di amianto, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili e delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.
3. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di manufatti contenenti amianto, per la destinazione degli immobili e del suolo a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.
4. Le regioni, fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, previa individuazione di aree destinate a discariche idonee a ricevere amianto e materiali contenenti amianto entro il 31 dicembre 2022, con effettivo avviamento delle stesse entro il 31 dicembre 2023, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
5. Gli accordi di programma, approvati dal Presidente della Regione, determinano l'approvazione delle eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituiscono i titoli abilitativi edilizi, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove gli accordi comportino variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. L'approvazione degli accordi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, infrastrutture e impianti compresi negli accordi medesimi.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi negli accordi di cui al comma 4, le regioni possono avvalersi dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri

e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

8. I progetti cui al comma 2, devono prevedere:

- a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;
- b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico, a servizi di interesse pubblico o a edilizia residenziale sociale;
- c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;
- d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici.

9. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

10. Ai soggetti proprietari di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Alle persone fisiche proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Alle imprese proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni

13. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

150.0.2

AS 2448

EMENDAMENTO

RUFA, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 150

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"150-bis. (Sostegno ai territori agricoli colpiti dal sisma del centro Italia)

"1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica e garantire la prosecuzione delle attività agricole nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016-2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a supporto degli interventi di ripristino del potenziale agricolo danneggiato e di sviluppo.

2. I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

4. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è adottato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, *all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti " 590 milioni"*

150.0.3

Emendamento

Art. 150

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

1. All'articolo 13 del DPR 30 aprile 1999, n. 162, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se l'impianto rispetta - ove possibile e se applicabili - i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

150.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 150

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche)

1. Al fine di sostenere le spese relative alla rimozione del materiale piroclastico nonché supportare l'acquisto o il noleggio di mezzi e attrezzature per lo smaltimento della cenere, è riconosciuto un contributo in favore degli enti locali per l'assistenza della popolazione dei territori colpiti dalle eruzioni vulcaniche che hanno interessato l'area etnea a far data dal 15 febbraio 2021. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.».
3. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle eruzioni vulcaniche dell'Etna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge n. 147 del 2013, in favore delle predette categorie economiche.
4. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 3 tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «560 milioni di euro per l'anno 2022».

150.0.5

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 151
ad articolo 163

VOLUME 12

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 151

TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole "con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni." con le seguenti "una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 70 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni."»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è diminuito di pari importo.

151.1

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 151

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;
- b) dopo le parole: «destinati alle Regioni» inserire le seguenti: «e non meno 10 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

151.2

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 151

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

151.3

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 151

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il rinnovo della flotta elicotteri, l'aggiornamento tecnologico dei velivoli e l'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è destinata una quota minima pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, della dotazione del fondo di cui al periodo precedente.».

151.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 151

SANTANGELO, GALLICCHIO, PISANI Giuseppe

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per i corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale, è autorizzata l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, entro il limite complessivo di euro 40 milioni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

151.5

AS 2448

Emendamento

Art. 151

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 2, dopo le parole " all'aggiornamento dei velivoli" inserire le seguenti: "alla dotazione di droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle aree difficilmente accessibili.

151.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 151

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: "Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Regioni sono tenute a presentare al Dipartimento della Protezione Civile un idoneo piano di intervento per far fronte al rischio incendi boschivi. Il piano deve contenere l'indicazione delle risorse stanziare e dei soggetti che la regione intende utilizzare per il servizio Antincendio Boschivo. Ogni contratto o convenzione a tal fine individuato dalla Regione, deve essere sottoscritto dalla stessa entro il mese di aprile del medesimo anno."

Dall'attuazione del comma 2 bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

151.7

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 151

All'articolo 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 dopo la parola “pubblici registri” sono inserite le parole “nonché materiale ed attrezzatura di soccorso”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in un milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

154.8

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 151

Dopo l'articolo 151, aggiungere il seguente:

"Articolo 151-bis

(Ulteriori misure per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile)

1. Al fine di attuare le disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, di cui al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2021, n. 15, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo con una dotazione di 180 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per attuare le seguenti disposizioni:

- a) sgravio delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio;
- b) ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi;
- c) rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato, non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore;
- d) trasformazione dei contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva contro gli incendi;
- e) finanziamenti in favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise quali territori maggiormente colpiti dai roghi dell'estate 2021, destinati ad interventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- f) utilizzo di una parte delle risorse provenienti Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia; fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni;
- g) estensione dell'esenzione del pedaggio autostradale anche ai veicoli del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- h) contributi da destinare alle attività economiche che abbiano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021;
- i) rafforzamento della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto alla vigente programmazione da destinare alle Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisizione

di mezzi operativi, terrestri e aerei, inclusi i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

l) sospensione, nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021;

m) rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di adozione della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate."

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "420 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"

151.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 151

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 151-bis

(Stabilizzazione del personale a supporto di interventi contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2022."

2. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 1 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

- | | |
|--------------|------------------|
| - 20.283.308 | 2022 |
| - 22.736.090 | 2023 |
| - 35.000.000 | 2024 a decorrere |

151.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
ART. 151

Dopo l'articolo 151 aggiungere il seguente:

«Art. 151-bis

(Finanziamento del Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio)

1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 8 novembre 2021, n. 15, per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, con una dotazione di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
2. I fondi di cui al precedente comma sono intesi a finanziare il 50 per cento dei costi previsti per gli interventi, fino ad un massimo di 100 mila euro ad intervento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione degli interventi e le modalità di finanziamento di cui ai precedenti commi»

151.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 151

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 151-bis

(Scadenza dei contratti di esercizio della flotta Canadair)

1. Alla data di scadenza di contratti di esercizio della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile con società private, l'equipaggio a bordo dei Canadair è reclutato nel corpo dell'Aeronautica militare previa formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi. Per le finalità di cui al comma 1 si autorizza una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

151.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 152

DONNO, GALLICCHIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata», aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle caserme che rivestono un interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».*

b) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) una quota pari almeno al dieci per cento delle risorse annuali del fondo è destinata alle Regioni per gli interventi del programma riferiti alle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare; e-ter) con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra Regioni della quota di cui alla lettera e-bis).».

152.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 152

DONNO, GALLICCHIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata», aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

152.2

AS 2448

Emendamento

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 152

Al comma 1, le parole “di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036” sono sostituite dalle seguenti: “di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036”;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

152.3

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 152

All'articolo 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni»;*
- b) *al comma 2, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 30 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

152.4

AS 2448
EMENDAMENTO

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 152

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad € 0,25 metro cubo per l'intero anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

152.5

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 152

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

“Art. 152-bis

(Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziare sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
 - c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
 - d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e

successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."

a) *Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento "Ministero dell'interno", sostituendo:*

- 1) *per l'anno 2022 il numero "45.000.000" con il seguente: "5.000.000";*
- 2) *per l'anno 2023 il numero "50.000.000" con il seguente: "10.000.000";*
- 3) *per l'anno 2024 il numero "50.000.000" con il seguente: "10.000.000".*

152.0.1

212

Emendamento
Art. 152

GASPARRI

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

“Art. 152-bis (Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziata sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili

privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."

a) Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento "Ministero dell'interno", sostituendo:

- 1) per l'anno 2022 il numero "45.000.000" con il seguente: "5.000.000";
- 2) per l'anno 2023 il numero "50.000.000" con il seguente: "10.000.000";
- 3) per l'anno 2024 il numero "50.000.000" con il seguente: "10.000.000".

152.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 152

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis

(Misure per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri)

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2021 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

152.0.3

Emendamento

Art.152

GASPARRI

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

«Art. 152-bis

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

152.0.4

A.S. 2248

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 152

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

*«Art. 152-bis
(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)*

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

152.0.5

AS2448
Articolo 152

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 152-bis

(Procedure assunzionali d'urgenza per i provveditorati delle opere pubbliche)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2022." All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.6

AS2448
Articolo 152

Lezzi,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 152-bis

(Procedure assunzionali d'urgenza per i provveditorati delle opere pubbliche)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022." All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.7

Emendamento

Art. 152

GASPARRI

Dopo l'articolo 152 inserire il seguente:

"Art. 152 bis (Estensione dell'applicazione dell'art. 59 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche [del personale] che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

152.0.8

AS 2448

Emendamento

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 152

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“152-bis.

Il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi di un fondo istituito presso il Ministero stesso, denominato “Fondo per la ristrutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale”, con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10

2023: - 10

2024: - 10

152.0.9

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

Art. 152-bis

(Fondo dotazioni per il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della Difesa)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il potenziamento dei servizi sanitari militari e la riconfigurazione di due Centri Ospedalieri militari, dismessi o incorso di dismissione, sul territorio nazionale, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'economia, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

Nota. Viene istituito, nell'ambito del Ministero della difesa, un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato al potenziamento dei servizi, dei mezzi e delle attrezzature mediche delle strutture sanitarie militari; altresì tale fondo è finalizzato alla riconfigurazione di due Centri Ospedalieri militari, a connotazione e valenza interforze, di ricovero, di cura e di medicina legale sul territorio nazionale necessari a sviluppare attività finalizzate alla salvaguardia, in ogni situazione ed in particolare alla situazione emergenziale pandemica causata dal COVID-19, della vita e della salute del personale militare, del personale civile della Difesa e dei civili, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione. È in questa direzione che si dovrà sviluppare un sinergico impegno con il Servizio Sanitario Nazionale.

Alla definizione delle esigenze da soddisfare e alla conseguente ripartizione del fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

- Interruzione di pagina -

152.0.10

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

Art. 152-bis

(Fondo dotazioni per la bonifica poligoni militari)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'art. 241 bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
2. Con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.
3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.

Nota. Viene istituito, nell'ambito del Ministero della difesa, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, finalizzato alla bonifica ed al potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari. In Italia, in particolare nella regione Sardegna, abbiamo i poligoni tra i più grandi d'Europa e alcuni di essi come quello di Capo Teulada risultano essere fortemente compromessi a livello ambientale. Le unità della Difesa svolgono un ruolo fondamentale nella difesa e salvaguardia delle libere istituzioni ma anche, in un'ottica di salvaguardia ambientale per tutte le attività relative all'utilizzo dei poligoni militari è fondamentale fornire gli adeguati fondi per il ripristino delle condizioni ambientali nel pieno rispetto della normativa in vigore. Questo consentirà al Paese la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Alla definizione delle esigenze da soddisfare e alla conseguente ripartizione del fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

- Interruzione di pagina -

152.0.11

AS 2448

Emendamento

BRUZZONE, RIPAMONTI, CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 152

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“152-bis

2. Al fine di preservare le esigenze lavorative dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, è autorizzata la spesa di 7 milioni per l'anno 2022, 7 milioni per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, per l'acquisizione e le spese di ristrutturazione di una nuova sede dell'Istituto.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 7

2023: - 7

2024: - 6

152.0.12

A.S. 2428

Emendamento

Art. 152

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del *plafond* di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031>>

152.0.13

A.S. 2428

Emendamento

Art. 152

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)

1. Dopo l'articolo 4 «Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito» della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031>>

152.0.14

EMENDAMENTO

Art.153

PAROLI, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici e delle Strategie adottate in ambito europeo, per una completa decarbonizzazione entro il 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo, sono concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori dell'idrogeno e celle a combustibile e della filiera, nonché le imprese ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

153.1

EMENDAMENTO

Art.153

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

All'articolo 153, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "150 milioni", con le parole "550 milioni";
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un tavolo di confronto con i rappresentanti dei settori produttivi e le organizzazioni sindacali maggiormente interessate dalla transizione energetica, e che per le specifiche caratteristiche produttive hanno oggettive maggiori difficoltà ad abbattere le emissioni di CO2, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenerle nella riconversione e ristrutturazione produttiva.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le risorse del Fondo cui al comma 1, sono cumulabili con le risorse europee volte a far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità climatica, e sostenere le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica."

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole "600 milioni" e "500 milioni", rispettivamente con le parole "200 milioni" e "100 milioni".

153.2

AS 2448

Emendamento

Art. 153

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "del fondo", aggiungere le seguenti parole: ", per un importo non superiore al 5% per ciascun settore di intervento,

153.3

AS 2448
Emendamento
Art. 153

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1, dopo le parole "agevolazioni alle imprese" inserire le seguenti: "che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo" nonché sopprimere le parole:", nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2."

153.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 153

L'ABBATE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "agevolazioni alle imprese" inserire le seguenti: "che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo";*
- b) sopprimere le parole: "nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂".*

153.5

AS 2448
Emendamento
Art. 153

De Petris, Nugnes, La Mura, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1 sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino alla fine del comma, con le seguenti: "produttrici che non utilizzano tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata ovvero che assicurano la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.

153.6

AS 2448
Emendamento
Art. 153

Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole "per l'efficientamento energetico" inserire le seguenti "e di produzione di idrogeno verde".

153.7

Emendamento
Art. 153

MALLEGNI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: *"e di materie riciclate"* sono sostituite dalle seguenti: *"di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale"*.

153.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 153

All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: *"e di materie riciclate"* con le seguenti: *«, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».*

153.9

AS 2448
Emendamento
Art. 153

GARAVINI, SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: “e di materie riciclate” sono sostituite dalle seguenti: “, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell’economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale”.

153.10

Emendamento

Art. 153

GALLONE

Al comma 1, secondo periodo, le parole: “e di materie riciclate” sono sostituite dalle seguenti: “, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell’economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale”.

153.11

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 153

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.»

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta a sopprimere la possibilità che le risorse del fondo di cui all'art. 153 possano essere impiegate per la realizzazione di investimenti per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Tanto si propone alla luce delle carenze riscontrate dalla Corte dei Conti europee in sede di esame dei programmi di finanziamento a sostegno delle tecnologie CCS (programma NER 300 e programma energetico europeo per la ripresa (EEPR)).

Si evidenzia, inoltre, che tale tecnologia presenta rischi evidenti per l'ambiente, e confligge con il principio "non arrecare un danno significativo".

153.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 153

CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2".

153.13

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 153

GIROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2», con le seguenti: «nonché per la cattura della CO2 esclusivamente finalizzata al suo contestuale e immediato riutilizzo in ambito industriale».

153.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 153

GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: "nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂" con le seguenti: "nonché per progetti di riforestazione."

153.15

EMENDAMENTO

Art.153

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino di cui al comma seguente”
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di consentire l’implementazione dell’ideazione, progettazione, qualifica e l’industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l’anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All’onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma precedente.

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: “e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica”

153.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 153

GIROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione massima erogabile per ogni singolo intervento è pari a 5 milioni di euro.».

153.17

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 153

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. In ragione della propria specificità e del ruolo strategico che ricopre in termini di miglioramento della sostenibilità complessiva del sistema Paese e di perseguimento degli obiettivi dettati dalle politiche europee e di valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* all'estero, al settore agroalimentare è riservata una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: “ Ministro per la transizione ecologica” , inserire le parole: “ e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”

153.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 153

PAVANELLI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per la realizzazione degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico nonché alla riduzione di emissioni di CO₂ in atmosfera, una quota parte del fondo di cui al comma 1 è destinata alla sostituzione dei pannelli fonoassorbenti presenti sulle barriere acustiche esistenti sulle reti stradali e autostradali, con moduli fotovoltaici fonoassorbenti e con impianti eolici di piccola taglia.

153.19

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 153

All'articolo 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: "e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica»

All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

153.20

EMENDAMENTO

Art.153

DAMIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l’industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l’anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All’onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: *“e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica”*”

153.21

A.S. 2448

Emendamento

Art. 153

COLLINA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, di 482 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>*
- *alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: "e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica"*

153.22

AS 2448
Emendamento
Art. 153

VONO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50% dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

153.23

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 153

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente: "6. Biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40"; Biogas: 28".

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede, nei termini e modalità fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. "

153.24

EMENDAMENTO

Art.153

DAMIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di consentire l’implementazione dell’ideazione, progettazione, qualifica e l’industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l’anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All’onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: *“e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica”*.”

153.25

EMENDAMENTO

Articolo 153

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40";

3-ter. All'attuazione del comma 3-bis si provvede con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del quale è definito il periodo di tempo per la fruizione della tariffa onnicomprensiva."

153.26

AS 2448

Emendamento

Articolo 153

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022".

153.27

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 153
DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art 153-bis

(Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica)

1. A decorrere dall'anno 2023 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il Fondo è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonchè a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, euro 639,6 per mille litri;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;
 - e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;
 - f) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;
 - g) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;
 - h) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

- i) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;
- l) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

153.0.1

2/2

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 153

“Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 153-bis. 1. Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia e del florovivaismo, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l’adozione di sistemi di carbon farming.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.”

153.0.2

AS 2448

EMENDAMENTO

ART.153

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 153-bis.

(Sostegno alla transizione ecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di carbon farming.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: "600 milioni" fino a: " dall'anno 2023" con le seguenti: "450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

153.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 153

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 153-bis

(Sostegno alla transizione agroecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

153.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 153

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

“Dopo l’articolo 153 inserire il seguente:

Articolo 153-bis

1. Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l’adozione di sistemi di carbon farming.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.”.

153.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 153

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"ARTICOLO 153-bis

(Fondo Pratiche sostenibili)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico, alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. A valere sul fondo possono essere concessi finanziamenti, in forma del contributo nella spesa o credito agevolato, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenere nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo a alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set riutilizzabili realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
3. Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. ».

153.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 153

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"ARTICOLO 153-bis

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.
3. Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023

153.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 153

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

ART. 153-bis

(Fondo per il sostegno alla transizione del settore dell'automotive)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del settore dell'automotive alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale del settore dell'automotive, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2031. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla concessione di agevolazioni alle imprese del settore dell'automotive e dell'indotto, per la realizzazione di interventi di carattere industriale, funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e d'innovazione del settore in relazione alla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie e di semiconduttori, allo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare, nonché alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e della catena di distribuzione e dei servizi a valle delle produzioni;

b) alla predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso la motorizzazione elettrica, nonché di ammortizzatori sociali specifici finalizzati ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione;

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.>>

153.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 153

BOLDRINI, MARCUCCI, FERRARI

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis
(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a definire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità: a) per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori; b) in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 599,9 milioni di euro per l'anno 2022>>

153.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Art. 153

COLLINA

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

153.0.10

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 153

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 153-bis.

(Fondo per il sostegno alla transizione ecologica della flotta mercantile marittima)

1. Per sostenere la transizione ecologica delle navi mercantili utilizzate da imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, adibite a traffici nazionali e internazionali merci e/o passeggeri e iscritte nei registri nazionali e di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla transizione della flotta mercantile marittima" con una dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di progetti di rinnovo e ammodernamento del naviglio per il periodo 2021-2026.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

153.0.11

EMENDAMENTO

Art. 153

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 153, aggiungere il seguente:

"Art.53-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'art. 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari."

153.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Art. 154

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: << 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027>> con le seguenti: << 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 440 milioni di euro per l'anno 2022 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.>>

154.1

MANCA, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", con le seguenti: "decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,";*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:*
- a) *l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;*
- b) *la concessione di finanziamenti in modalità i) diretta o ii) indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;*
- c) *il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione";*
- c) *dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. La garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera c) è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di*

escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

- d) *sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione."*;
- e) *al comma 6 sostituire le parole: "impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.", con le seguenti: "intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica."*;
- f) *al comma 7 dopo le parole: "internazionali sul clima e tutela ambientale", inserire le seguenti: "nonché su altri beni pubblici globali";*
- g) *al comma 8 dopo le parole: "come intermediari, soggetti privati" inserire le seguenti: "e il relativo sistema dei limiti di rischio", e dopo le parole: "su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A." sopprimere le seguenti: "e previo parere del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125".*

154.2

AS 2448

Emendamento

Art. 154

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: *“che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili”*.

154.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 154

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

All'art. 154, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: "che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili".

154.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 154

L'ABBATE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo di cui al presente comma non possono essere utilizzate per finanziare progetti che riguardino l'impiego di combustibili fossili."

154.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 154

MARINO

Al comma 2, lett. d) dopo le parole: "esercizio del credito", inserire le seguenti: "e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15".

154.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 154.

MISIANI, COLLINA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "esercizio del credito", inserire le seguenti: "e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15".

154.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 154

MISIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "esercizio del credito", inserire le seguenti parole: "e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15".

154.8

A.S.2448

Emendamento

Art. 154

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole "limite massimo del 50%" con le seguenti: "limite massimo del 25%";*
- b) *dopo le parole "importo finanziato," inserire le seguenti: "e per una quota pari al 25% destinato ad interventi bilaterali a dono per programmi e progetti di cooperazione nel campo dell'adattamento e del Loss and Damage (perdite e danni) a beneficio dei 46 Paesi LDC – Least Developed Countries (LDCs) della DAC List of ODA Recipients, ovvero paesi a bassissimo reddito che affrontano gravi ostacoli strutturali allo sviluppo sostenibile,"*

154.9

S 2448

Emendamento

Articolo 154

DE BONIS

All'articolo 154, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Analogamente al precedente comma, una quota di contributi a fondo perduto è destinata: a) ad essere gestita direttamente da Enti demaniali o indirettamente da soggetti Privati; b) per la progettazione finalizzata a limitare il dissesto idrogeologico; c) per il riordino delle aree che presentano una limitata flora boschiva; d) per i costi di impianto, realizzazione e manutenzione necessari alla messa in pristino delle aree individuate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando l'equità e la parità di trattamento tra i soggetti Pubblici ed i soggetti Privati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziate."

154.10

AS 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 154

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti capoversi.

"Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale, integrando le attività del Fondo per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia dalla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero, prosegue la sua attività sperimentalmente per gli anni dal 2022 al 2026.

L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero. Il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

Le attività dell'Osservatorio sono finalizzate a favorire ad individuare soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio quantificati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono posti a carico del Fondo di cui al precedente comma 1."

154.11

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art.154

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali.

Conseguentemente ridurre di 300.000 euro l'anno gli importi previsti per il Fondo italiano per clima di cui all'articolo 154 comma 1.

154.12

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 154

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici , di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per il clima di cui all'articolo 154”.

154.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 154

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di coordinare le attività relative alla mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, istituire una Biblioteca tematica specializzata, un Museo interattivo per la divulgazione e la sensibilizzazione sul tema, e un Laboratorio sperimentale di simulazione degli impatti e delle relative tecniche di mitigazione, presso le strutture della ex sede Rai Way, site nel parco di Monza, è istituito il Centro Nazionale per la Mitigazione degli Impatti del Cambiamento Climatico (CNMICC). Per la realizzazione del CNMICC è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 3, nonché la possibilità di ricorrere al cofinanziamento di altri enti sia privati che pubblici."

154.14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 154

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Una quota pari al 5% del fondo rotativo previsto dal comma 1 del presente articolo è destinata ad interventi di miglioramento e preservazione degli ambienti naturali nelle riserve della Biosfera MAB UNESCO site in Italia. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con le Regioni, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi destinati alle riserve MAB Unesco.».

154.15

A.S. 2448

Emendamento

Art. 154

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022>>

154.0.1

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 154

Dopo l'articolo 154 è aggiunto il seguente:

Art. 154-bis

(Misure a sostegno del rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.

154.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 154

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n.1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.

154-0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 154

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

(Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica)

1. È istituito l'Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica, di seguito denominato IISF, ente pubblico di ricerca con competenza nello studio del settore dei rischi e delle opportunità strategiche a medio-lungo termine del Paese e nel supporto al disegno e alla valutazione delle politiche pubbliche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

2. L'IISF ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'IISF si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.

3. Il Consiglio dell'IISF ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente ed è composto da un presidente e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra:

- a) professori ordinari di università italiane ed esperti nei settori delle scienze economiche, statistiche, sociali e ambientali;
- b) esperti di chiara fama appartenenti a organizzazioni internazionali, università o centri di ricerca stranieri;
- c) dirigenti generali dello Stato.

Il presidente, scelto tra i professori ordinari di cui alla lettera a), dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. Per gli anni 2022-2024 il fondo di dotazione annuale dell'IISF è determinato in 5.000.000 di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

154.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 154

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154- bis.

(Istituzione Parco nazionale delle isole Eolie)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre del 1991, n. 394, dopo la lettera f- ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "f- quater) delle isole Eolie".
2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della Transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per la istituzione e la gestione del parco nazionale delle Isole Eolie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2022, e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

154.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 154

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 154-bis

(Censimento e classificazione comunale degli alberi)

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113.
2. Se entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto ai sensi del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194."

154.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 154

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

¹⁵⁴
«Art. ~~158~~-bis

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.»

154.0.7

A.S. 2428

Emendamento

Art. 154

FERRAZZI

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 504 milioni di euro per l'anno 2022 e di 404 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.>>

154.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 154

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite)

1. È assegnato un contributo a regime di 5 milioni di euro annui a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni>> con le seguenti:<< di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni>>

154.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 155

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente “una quota del fondo, nel limite di 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025 e 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, è destinata ai comuni non ricompresi nel territorio delle città metropolitane, che al fine di contenere le emissioni atmosferiche attraverso la messa a dimora di alberi, presentino un progetto di riforestazione urbana al Ministero della transizione ecologica, che preveda la messa a dimora di almeno 5 alberi per ogni cittadino.”

155.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 155

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: << è assegnata una dotazione pari a>> aggiungere le seguenti:<< 10 milioni per l'anno 2022>> e aggiungere in fine le seguenti parole:<<, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l'inquinamento zero>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022>>

155.2

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 155

CALANDRINI, DE CARLO.

1. Apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «50 milioni di euro nel 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro nel 2023»;
- b) sostituire le parole «100 milioni di euro nel 2024» con le seguenti: «150 milioni di euro nel 2024»;
- c) sostituire le parole «150 milioni di euro nel 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro nel 2025»;
- d) sostituire le parole «200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035» con le seguenti: «150 milioni di euro annui dal 2026 al 2035»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Una percentuale di tali fondi non inferiore al 30% e non superiore al 50% viene destinata al rinnovo del parco autoveicoli nazionale categoria M1 e N1, di nuova fabbricazione o a km 0 o usate con chilometraggio inferiore ai 15.000 km, con l'erogazione di contributi per l'acquisto di auto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori a 20 g\km
- b) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori tra 20 g\km e 60 g\km
- c) Auto a benzina e diesel con emissioni tra 60 g\km e 135 g\km.

3. Con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le Regioni, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo del comma 2, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

155.3

AS 2448
EMENDAMENTO
CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 155

All'articolo 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole "50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nel 2023, 110 milioni di euro nel 2024, 160 milioni».
- b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. al fine di contribuire alla tutela della salute cittadini e alla tutela dell'ambiente nelle aree urbane, una quota del Fondo di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di progetti per la creazione, il rinfoltimento e la sistemazione di barriere verdi costituite da specie arboree autoctone per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare, la mitigazione delle isole di calore in aree urbane e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico. L'importo da destinare è pari a 10 milioni l'anno per un periodo sperimentale di tre anni, dal 2023 al 2025.»

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "490 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

155.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 155

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: << 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035>> con le seguenti: << 30 milioni di euro nel 2023, 60 milioni di euro nel 2024, 90 milioni di euro nel 2025 e di 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2035>>

Conseguentemente:

- *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.”;*
- *sostituire la rubrica con la seguente: “Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”.*

155.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 155

CASTALDI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del Piano d'azione europeo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo".

155.6

AS 2448

Emendamento

Art. 155

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: “, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l’inquinamento zero”

155.7

S 2448

Emendamento

Articolo 155

DE BONIS

All'articolo 155, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con le medesime risorse di cui al comma 1, al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

1-ter. Il decreto di cui al comma *1-bis* definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H₂S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

155.8

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 155

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

All'art. 155 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.

Nota. Il Verde esistente delle aree urbane e quello previsto dai PRG comunali è finalizzato ad assicurare la ossigenazione dei residenti e a garantire quindi il loro "diritto alla salute".

E la "salute" e la vivibilità dei cittadini costituisce bene primario, tutelato dalla Costituzione. Così, infatti, l'art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...".

La Costituzione definisce "fondamentale" il diritto alla salute. E tale aggettivazione ("fondamentale") è stata riservata dalla Costituzione solo ed esclusivamente al "diritto alla salute", attribuendo, così, allo stesso "primarietà" rispetto ad ogni altro diritto.

Da tanto derivano precise conseguenze giuridiche e cioè che il "diritto alla salute" è inalienabile e irrinunciabile. E, come noto, per "salute" si intende lo stato di benessere fisico e psichico dell'individuo e che, da quando nel 1946 l'OMS ha definito "la salute" come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza di malattie e infermità, anche la qualità della vita ha assunto il significato di uno stato di benessere fisico e psichico, tanto da generare, come suo corollario, lo stesso diritto al clima, a cui, di recente, tutti i Governi stanno ponendo primaria attenzione, così come pure avvenuto nel corso della recente COP26.

È noto, peraltro, che in Italia esiste un pesante divario rispetto alla media della Comunità Europea, per quanto attiene la quantità di aree verdi per ogni abitante e che in molte grandi città italiane detta quantità di verde è anche molto al disotto della "dotazione minima inderogabile" prescritta dalla legge (D.M. 1444/1968 - artt. 3 e 4).

A riguardo si evidenzia che l'ultimo Rapporto 2021 della AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) ha denunciato che l'Italia, fra i Paesi della UE, è quello a più alto rischio della salute e con il più alto numero di morti, causati dall'inquinamento dell'aria dei centri urbani. È risultato, infatti, che l'Italia è il primo Paese per morti da ossido di azoto-NO₂ (10.640 morti) e il secondo Paese (dopo la Germania) per morti da polveri sottili-PM_{2,5} (49.800 morti). La causa principale, come hanno denunciato molte

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 155

L'ABBATE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, è destinata al potenziamento delle attività di monitoraggio e protezione ambientale in capo all' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché alle attività di tracciamento dei dati relativi ai rifiuti da parte del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, che può effettuarsi anche mediante il tracciamento satellitare."

155.10

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 155

ARRIGONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035."

Conseguentemente:

a) all'articolo 155, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 30 milioni di euro nel 2023, 60 milioni di euro nel 2024, 90 milioni di euro nel 2025 e di 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2035";

b) sostituire la rubrica dell'articolo 155 con la seguente "Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico"

155.11

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 155

BOSSI SIMONE; FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035."

Conseguentemente:

- a) la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 155 della presente legge è ridotta di 20 milioni per il 2023, di 40 milioni di euro nel 2024, di 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035;
- b) la rubrica dell'articolo 155 è sostituita dalla seguente "Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico".

155.12

A.S. 2448

Emendamento

Art.155

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 155-bis.

(Disposizioni per rimborsare coloro che, negli anni 2022 e 2023 hanno installano, impianti a metano, su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo fino a Euro 900.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:
 - a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;
 - b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

155.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art.155

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge

155.0.2

EMENDAMENTO

Art. 155

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

"Art. 155-bis (Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore: a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione; b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. "

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 155.

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023, installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a euro 900.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:
 - a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;
 - b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

155.0.4

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 155 *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 155-bis a)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 155

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore: a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione; b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

155.0.6

EMENDAMENTO

Art. 155

DAMIANI

*Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:**«Art. 155-bis (Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto).*

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“l) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)”.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

155.0.7

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 155

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "l) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)".»

155.0.8

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 155

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 155-bis

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“l) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)”.

155.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art.155

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)”.

155.0.10

EMENDAMENTO

Art. 155

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

"Art. 155-bis (Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"l) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)".

155.0.11

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 155

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. "sharing mobility", es. car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),".
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

155.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 155

L'ABBATE

Dolo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 155-bis

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

- a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
- b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
- d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

- e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
 - f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
 - g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
 - h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili."
4. Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro»

155.0.13

2/2

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-202

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'art. 155 è inserito il seguente:

Art. 155-bis

(Misure di conservazione e miglioramento delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.

Nota. Il Verde esistente delle aree urbane e quello previsto dai PRG comunali è finalizzato ad assicurare la ossigenazione dei residenti e a garantire quindi il loro "diritto alla salute".

E la "salute" e la vivibilità dei cittadini costituisce bene primario tutelato dalla Costituzione. Così, infatti, l'art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...".

La Costituzione definisce "fondamentale" il diritto alla salute. E tale aggettivazione ("fondamentale") è stata riservata dalla Costituzione solo ed esclusivamente al "diritto alla salute", attribuendo, così, allo stesso "primarietà" rispetto ad ogni altro diritto.

Da tanto derivano precise conseguenze giuridiche e cioè che il "diritto alla salute" è inalienabile e irrinunciabile. E, come noto, per "salute" si intende lo stato di benessere fisico e psichico dell'individuo e che, da quando nel 1946 l'OMS ha definito "la salute" come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza di malattie e infermità, anche la qualità della vita ha assunto il significato di uno stato di benessere fisico e psichico, tanto da generare, come suo corollario, lo stesso diritto al clima, a cui, di recente, tutti i Governi stanno ponendo primaria attenzione, così come pure avvenuto nel corso della recente COP26.

È noto, peraltro, che in Italia esiste un pesante divario rispetto alla media della Comunità Europea, per quanto attiene la quantità di aree verdi per ogni abitante e che in molte grandi città italiane detta quantità di verde è anche molto al disotto della "dotazione minima inderogabile" prescritta dalla legge (D.M. 1444/1968 - artt. 3 e 4).

A riguardo si evidenzia che l'ultimo Rapporto 2021 della AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) ha denunciato che l'Italia, fra i Paesi della UE, è quello a più alto rischio della salute e con il più alto numero di morti, causati dall'inquinamento dell'aria dei centri urbani. È risultato, infatti, che l'Italia è il primo Paese per morti da ossido di azoto-NO2 (10.640 morti) e il secondo Paese (dopo la Germania) per morti da polveri sottili-PM2,5 (49.800 morti). La causa principale, come hanno denunciato molte

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'art. 155 è inserito il seguente:

Art. 155-bis

(Misure di preservazione ed implementazione delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico rientra la conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento mediante piantumazione di nuove alberature idonee ad assorbire gas atmosferici nocivi. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non sono consentite varianti urbanistiche ed è vietata sulle stesse ogni tipologia di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e incremento di inquinamento dell'aria.
2. Le aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.

Nota. Il Verde esistente delle aree urbane e quello previsto dai PRG comunali è finalizzato ad assicurare la ossigenazione dei residenti e a garantire quindi il loro "diritto alla salute" quale bene primario, dell'individuo e della collettività, tutelato dalla Costituzione.

Avendo la Costituzione definito "fondamentale" il diritto alla salute ed avendogli attribuito "primarietà" di esplicazione da ciò derivano precise conseguenze fra le quali la sua l'inalienabilità e ed irrinunciabilità. Come noto per "salute" si intende non solo l'assenza di malattia ed infermità bensì anche lo stato di benessere fisico e psichico dell'individuo.

In questa accezione più ampia e completa, conseguentemente, anche la qualità della vita ha assunto il significato di uno stato di benessere fisico e psichico, tanto da generare, come suo corollario, lo stesso diritto al clima, a cui, di recente, tutti i Governi sono tenuti a porre primaria attenzione.

in Italia, tuttavia, esiste un pesante divario rispetto alla media della Comunità Europea, per quanto attiene la quantità di aree verdi per ogni abitante e in molte grandi città italiane detta quantità di verde è anche molto al di sotto della "dotazione minima inderogabile" prescritta dalla legge (D.M. 1444/1968 - artt.3 e 4), come peraltro ben evidenzia l'ultimo Rapporto 2021 della AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) che ha denunciato che l'Italia, fra i Paesi della UE, è quello a più alto rischio della salute e con il più alto numero di morti causati dall'inquinamento dell'aria dei centri urbani. (primo Paese per morti da ossido di azoto-NO2 con 10.640 decessi, secondo Paese per morti da polveri sottili-PM2,5 con 49.800 decessi). La causa principale, come hanno denunciato molte Associazioni Ambientaliste e la stessa GOLDIRETTI, è la scarsissima quantità, nei centri cittadini, di aree verdi e di idonee alberature capaci di attrarre i gas e di bloccare le polveri sottili. Da qui la assoluta urgente necessità di incrementare le alberature nelle esistenti aree verdi cittadine ed evitare che le aree verdi già previste nel Piano Regolatore Generale dei Comuni possano essere sottratte o diminuite, attraverso eventuali Varianti Urbanistiche che prevedano la eliminazione o diminuzione

AS 2448

Emendamento

Art. 155

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 155 bis

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. È abrogato l'articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016

2. All'art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

4. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo.

Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: " 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023"

155.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 155

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 155-bis

(Bonifica dei siti orfani).

1. Tra gli interventi di bonifica dei siti orfani oggetti di finanziamento nell'ambito del PNRR sono ricompresi quelli per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 117 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

155.0.17

AS 2448

Emendamento

Art. 155

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 155-bis. (Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente: "5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";
- b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente: "319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.".

155.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 155

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155- bis

(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispira, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si apportano le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 103 sostituire le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";*
 - b) *al comma 106, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024».*
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

155.0.19

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 155

Dopo l'articolo 155 è inserito il seguente:

«Art. 155-bis

(Ammodernamento e potenziamento rete Remrad)

1. Al fine di sostenere l'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione per il completamento e il potenziamento della REte nazionale di Monitoraggio della RADioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), quale rete nazionale delle stazioni automatiche di misura del particolato atmosferico facente parte del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e gli elementi tecnici di valutazione di specifici piani di emergenza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 destinati all'acquisto di cinque stazioni ad altissima sensibilità per la misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico.»

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"

155.0.20

AS 2448
EMENDAMENTO
BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
ART. 155

Dopo l'articolo 155 aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis

(Disposizioni in materia di Zona Economica Ambientale (ZEA))

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e regionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali e regionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA);

b) alla rubrica dell'articolo 4-ter, dopo le parole: "nelle aree protette nazionali sono inserite le parole: "e regionali".

2. Per le disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anno per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -1.000.000

2023: -1.000.000

2024: - 1.000.000

155.0.21

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 156

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile".

La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

156.1

EMENDAMENTO

Art. 156

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile"

156.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 156

PISANI Giuseppe, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3- quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

3-quinquies. Entro il 30 Aprile di ogni anno a partire dal 2023 i produttori i distributori e gli utilizzatori di gessi da fanghi o altri correttivi prodotti a partire da fanghi trasmettono alle ARPA competenti le informa-zioni di cui al comma 3 in loro possesso nonché le particelle catastali di spandimento dei gessi da fanghi e degli altri correttivi prodotti a partire da fanghi. Entro il 30 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica stabilisce le modalità per la trasmissione delle informazioni di cui al precedente periodo.

3-sexies. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2023, l'ISPRA pubblica un rapporto annuale sulla produzione e sull' utilizzo dei gessi da fanghi e dei principali correttivi da fanghi utilizzati in agricoltura. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) impianti di produzione dei gessi da fanghi, capacità autorizzata, quantità e province di provenienza dei fanghi in ingresso all' impianto con relativo codice CER e quantità di gessi ed eventuali altri correttivi da fanghi in uscita;
- b) per ogni impianto, le province di destinazione dei gessi in uscita e degli eventuali altri correttivi da fanghi e quantità suddivise per provincia di destinazione;
- c) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche delle principali matrici in entrata per la produzione dei gessi e degli altri correttivi e loro potenziali effetti negativi sull' ambiente;
- d) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche dei gessi da fanghi in uscita e loro potenziale impatto negativo sull' ambiente, tenuto conto anche della possibile interazione con fonti eutrofizzanti già presenti;

e) quantità di spandimento dei gessi consigliato a seconda della tipologia di terreno."

156.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 156

PISANI Giuseppe, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto."

156.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 156

PAVANELLI, GALLICCHIO, PISANI Giuseppe

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e lo smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definendo i criteri le modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

156.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 156

MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.”

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio”

156.6

Emendamento

Art. 156

GALLONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.”

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio”

156.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 156

Dopo l'articolo 156 inserire il seguente articolo:

«Art. 156 bis

(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione di 30 milioni annui per il triennio 2022-2024. A valere sulle risorse del Fondo, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

- la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge»

156.0.1

Emendamento
Art. 156

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo 156 inserire il seguente:

«Art. 156-bis

(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:
 - la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
 - lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.
2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

156.0.2

AS.2448

Emendamento

Articolo 156

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'articolo 156 inserire il seguente articolo:

Art. 156 bis

Incentivi per bonifica dei siti contaminati

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:
 - la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
 - lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.
2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

156.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 156

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 156, inserire il seguente:

<<Art. 156 –bis

(Rilancio economico dei siti oggetto di bonifica ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, al comma 13-ter, dopo le parole "Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine" sono aggiunte le seguenti: ", laddove disponibili, raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di iter istruttori in corso";

b) all'articolo 242-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis" sono aggiunte le seguenti: "e tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali".

2) al comma 4 lettera a) dopo le parole "nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari" sono aggiunte le seguenti: "a copertura dell'area esclusiva oggetto dell'intervento edilizio".

156.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 156

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis

(Promozione del Green public procurement)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" il periodo successivo è sostituito con: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,"

b) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4: "4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: "5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'Art. 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

156.0.5

AS 2448

Emendamento

Art. 156

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 156 bis

(Promozione del Green public procurement)

1 All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 sostituire le parole da "relativamente alle categorie" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,"
- b) Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "
3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice.
3-ter Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'Art. 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

156.0.6

AS 2448

Emendamento

Art. 156

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 156 bis

(Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

1 A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 Euro a tonnellata¹. Regioni e Enti Locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

2 Il Ministero della Transizione Ecologica con proprio decreto entra 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili definisce gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15% nel 2022, 25% nel 2023, 35% nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.

156.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 156

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta ad istituire un fondo per facilitare il conferimento da parte dei cittadini, dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche, per prevenire l'abbandono e inserirli nell'economia circolare.

In merito ai rifiuti da costruzione e da demolizione occorre operare alcune doverose precisazioni.

Il decreto legislativo 116/2020, nel modificare il Codice dell'ambiente in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, ha espressamente escluso tali rifiuti dalla nozione di rifiuti urbani (art. 183 co. 1, lett. b-sexies Cod. amb.) e li ha classificati come rifiuti speciali (art. 184, co. 1, lett. b) Cod. amb.), prevedendo la possibilità per gli stessi di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Con nota esplicativa del 2 febbraio 2021 n. 10249 il Dipartimento Generale per l'economia circolare ha precisato che l'art. 183 co. 1, lett. b-sexies) si riferisce ai rifiuti inerenti ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, ossia ad attività di imprese. E ha, pertanto, operato una distinzione, conforme al considerando (11) della citata direttiva, tra i rifiuti da costruzione e demolizione connessi all'attività di impresa, e i rifiuti da demolizione e costruzione derivanti da attività "fai da te", ossia prodotti nell'ambito del nucleo familiare.

In particolare, secondo la nota, «I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te" possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1 del d.lgs. 152/2006, e pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato».

156.0.8

EMENDAMENTO

Articolo 156

PISANI Giuseppe, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"Art. 156-bis

(Contrasto all'abbandono incontrollato dei rifiuti)

1. Al fine di contrastare l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, gli sversamenti in mare e nelle acque interne, nonché la combustione illecita dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, i prefetti della medesima Regione, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un contingente massimo di 800 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, i militari delle Forze armate di cui al medesimo comma 1 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
3. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2021.
4. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 1 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 1. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire uno specifico piano operativo delle misure emergenziali necessarie per contenere il rischio di gravi compromissioni delle matrici ambientali interessate dalle condotte illecite di cui al comma 1, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia ambientale. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
7. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 6 il prefetto riferisce al Ministero della transizione ecologica e all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia.
8. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle operazioni di monitoraggio e di sorveglianza del territorio, da attuare anche attraverso l'impiego di

aeromobili a pilotaggio remoto, i prefetti possono altresì avvalersi, d'intesa con la Regione siciliana, del Corpo forestale della Regione siciliana.

156.0.9

EMENDAMENTO

Art. 156

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«Art. 156-bis (Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:
 - a) Le parole da *“con esclusione”* fino a *“pericolosi”* sono sostituite dalle seguenti: *“compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”* Conseguentemente:

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:
 - a) Le parole da *“con esclusione”* fino a *“decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* sono sostituite dalle seguenti: *“compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*.

156.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 156

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis

(Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di spesa per soggetto di 500.000 euro.
2. La detrazione può essere richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti umidi prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Il soggetto beneficiario può optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
 - a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 - b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 156

L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 156- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto avvio al recupero o allo smaltimento in conformità alla normativa vigente, tramite soggetti autorizzati. Nella determinazione e calcolo della predetta superficie non assoggettabile alla TARI sono comprese anche le aree rientranti in attività artigianali, commerciali e della distribuzione, ove si producono rifiuti speciali. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, ivi comprese le superfici o aree di cui sopra, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime, merci, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti, così come a qualsiasi area di produzione di rifiuti simili è esteso il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".

2. Per compensare le minori entrate dei Comuni e garantire gli equilibri economici finanziari degli stessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 150 mila euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2."

156.0.12

1/2

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro»

156.0.12

2/2

EMENDAMENTO

ART.156

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

ART. 156.

(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2" Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 100.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo, in deroga alle disposizioni previste in ambito comunitario in materia di aiuti di Stato, in ragione della sospensione del quadro temporaneo, a sostegno dell'economia italiana, a causa dell'emergenza Covid-19. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono emanati i criteri e le modalità per gli incentivi previsti dal presente comma, al fine di consentire ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto dei criteri previsti delle condizionalità del patto del lavoro e dell'inclusione sociale, il loro impiego presso le imprese e le società individuali, di cui al presente comma.

Nota: l'emendamento prevede una riformulazione del comma 2, relativamente alle modalità d'incentivo per l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, stabilendo che per l'accesso al fondo le imprese e le società interessate, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio

156.0.13

1/2

dell'attività fino a un importo massimo di euro 100.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste, assumendo con decreto del Ministero del lavoro d'intesa con gli enti locali, i percettori del reddito di cittadinanza, al fine di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

156.0.13

2/2

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 156

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Al comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte.”*
2. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.
3. Al fine di supportare gli operatori economici nell'applicare correttamente gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti da legge ed assicurare il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare le linee guida tecniche di cui al comma 1 e procedere ad un monitoraggio della loro applicazione; il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, di ISPRA e di una rappresentanza di 5 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.
4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000

2023: -30.000

156.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo156

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 156- bis

(Disposizioni in materia di bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili applicati sui prodotti ortofrutticoli e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco)

1. A decorrere dal 30 novembre 2022 sui prodotti ortofrutticoli e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco devono essere apposti, prima o dopo la pesatura, solo bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili secondo gli standard stabiliti dalla normativa europea EN 13432 ed EN 14995 Al fine di incentivare l'utilizzo di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili è riconosciuto alle imprese di settore un credito d'imposta pari all'80% del costo sostenuto per l'acquisto di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili.
2. La fornitura, la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di bollini adesivi e di scontrini adesivi in plastica è consentito fino ad esaurimento scorte che deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge".

156.0.15

AS 2448
EMENDAMENTO
BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 156

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

*«Art. 156-bis
(Incremento Fondo denominato “Programma sperimentale Mangioplastica”
per l'esercizio finanziario 2022)*

1. Il Fondo denominato “Programma sperimentale Mangioplastica”, di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, è incrementato di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare negli esercizi 2023 e 2024 per la medesima finalità, pari rispettivamente a euro 4 milioni e 2 milioni.
2. La variazione dello stanziamento nell'Esercizio Finanziario 2022 di cui al comma 1 è disposta per l'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

156.0.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 156

LOMUTI, CASTALDI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 156-bis

*(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI bis del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Se tali prescrizioni sono impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della Transizione ecologica. Se, invece, le prescrizioni sono impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

156.0.17

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, , Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1 aggiungere, infine:

“, fatta salva una quota pari al 50% della dotazione annua, che viene destinata allo sviluppo e all'utilizzo dei metodi non letali di gestione delle specie esotiche invasive, previsti dal Regolamento UE 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA.”

157.1

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 157

CALANDRINI, DE CARLO.

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. E' altresì istituito un fondo nazionale per il contrasto alla proliferazione sul territorio nazionale della specie animale cinghiale (Sus Scrofa), denominato qui di seguito fondo, destinato alle Regioni ed ai comprensori provinciali di caccia al fine del contenimento di tale specie. Le Regioni, per accedere ai finanziamenti, devono redigere, in concerto con gli enti locali e le Province, piani regionali di contrasto al regionale, da approvare da parte dell'ISPRA. Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di tale fondo.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

157.2

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 157-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022.

Conseguentemente

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 1.000.000

157.0.1

Emendamento
Art. 157
GIAMMANCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 157-bis (Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022.

Conseguentemente

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 1.000.000

157.0.2

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 157-bis

(sperimentazione vaccino GONACON)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000.00 per ciascun anno del triennio 2022- 2024 per l' introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al comma 1.

Conseguentemente

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 200.000

2023 - 200.000

2024 -200.000

157.0.3

AS 2448
Emendamento
Art. 157

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo 157 inserire il seguente:

“Articolo 157-bis

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:
 - a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;
 - c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.
4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il

Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Conseguentemente all'art. 194 sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 599 milioni di euro per l'anno 2022".

157.0.4

2/2

Emendamento
Art. 157

GIAMMANCO

Dopo l'articolo 157 inserire il seguente:

“Articolo 157-bis

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:
 - a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;
 - c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Conseguentemente all'art. 194 sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 599 milioni di euro per l'anno 2022".

157.0.5

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 157-bis

(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e ri-esportazione dei trofei di caccia)

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è stanziata sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica la somma di 100.000 euro.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-ter

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

1. Ai fini del presente articolo, per «trofeo di caccia» si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

i) è grezzo, trasformato o lavorato;

ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;

iii) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore o di terzi, per uso personale;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di

esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.”.

157.0.6

2/2

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, Perilli, Maiorino, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 157-bis

(Disposizioni per rafforzare l'azione di contrasto del bracconaggio)

1. Nello stato di previsione del Ministero per la transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2022 da destinare all'acquisto di dotazioni strumentali, equipaggiamento, veicoli di servizio e nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale dei corpi e servizi di polizia provinciale e polizia locale delle città metropolitane.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'espletamento delle funzioni non fondamentali riallocate dalle Regioni agli enti di area vasta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 19/6/2015 n.78, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza in campo faunistico-venatorio e di contrasto al bracconaggio.

3. E' facoltà delle Province e delle Città Metropolitane provvedere all'avvio di procedure di assunzione di ulteriore personale di polizia locale, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di sopperire alle carenze di organico, mediante sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 2016, previa assunzione di impegno da parte della rispettiva Regione al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al fine di garantire un livello congruo di funzionalità dei relativi servizi in avvalimento, per un importo non superiore a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

4. Con decreto del Ministero transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni annui a decorrere dall'anno 2023""

157.0.7

AS 2448

Emendamento

Art. 157

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 157-bis

(Disposizione in materia di contrasto alle fitopatologie causate da specie esotiche)

1. Allo scopo di assicurare un efficiente piano di contrasto delle fitopatologie causate da specie esotiche è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 da destinare all'analisi del rischio e alla programmazione delle attività di prevenzione, gestione, controllo, necessarie per interventi di conservazione sul territorio.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025"

157.0.8

AS 2448
EMENDAMENTO
BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 157

Dopo l'articolo 157 aggiungere il seguente:

"Art- 157-bis

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e l'adeguamento allo stesso, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.
2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: -150.000

2023: -150.000

157.0.9

AS 2448
EMENDAMENTO
BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 157

Dopo l'articolo 157 aggiungere il seguente:

«Articolo 157-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette)

1. All'articolo 34 della legge n. 394/1991, la lettera f-ter), introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppressa.
2. Dopo l'articolo 34 della legge n. 394/1991, è inserito il seguente:

«Articolo 34-bis

(Istituzione del Parco Nazionale marino - terrestre del Promontorio di Portofino)

1. Al fine di affrontare la crisi climatica e quella della perdita di biodiversità e di garantire una corretta sostenibilità dello sviluppo del territorio, è istituito, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco Nazionale marino - terrestre del Promontorio di Portofino, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale di Portofino, istituito con legge della Regione Liguria del 4 dicembre 1986, n. 32, e riordinato dalla legge della Regione Liguria del 22 febbraio 1995, n. 12, e dagli atti regionali adottati in esecuzione di questa, e l'area protetta marina di Portofino istituita con decreto del 26 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente. Il Parco Nazionale marino - terrestre di Portofino assorbe le competenze di cui all'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'eventuale modifica della perimetrazione del Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino deve essere effettuata previa intesa Stato - Regione Liguria e con deliberazione dei Consigli comunali dei comuni interessati.
3. All'Ente Parco Nazionale costituito con le modalità di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della presente legge e deve essere individuato tra i Sindaci dei Comuni dei territori interessati. In via transitoria e per consentire la piena operatività del Parco Nazionale, viene designato primo Presidente dello stesso il soggetto che ricopre la carica di Presidente dell'Ente Parco Regionale.
4. Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, è nominato il Direttore del Parco Nazionale in deroga all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, assicurando comunque l'idoneità all'esercizio della funzione di Direttore del Parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie alla gestione della particolare tipologia dell'area ricorrendo, al fine di contenere la spesa per il personale, a personale di qualifica dirigenziale già in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Ministro della Transizione Ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, si avvale del Direttore, come nominato ai sensi del comma 4, e del personale messo a disposizione dalla Regione Liguria, previa stipula di convenzioni, protocolli di intesa o accordi tra amministrazioni ai

sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinino anche la regolazione dei rapporti economici e finanziari al fine di contenere la spesa per il personale e di assicurare la continuità delle funzioni di area protetta mediante l'applicazione di personale in servizio a vario titolo presso l'Ente Parco regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro 120 giorni dall'istituzione del Parco, di cui al comma 1, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, predispone la dotazione organica dell'Ente Parco, anche in considerazione delle speciali competenze per la sua gestione, per cui viene prevista l'istituzione della posizione di Direttore Scientifico, il quale viene individuato con le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con il quale l'Ente Parco Nazionale stipulerà un contratto di diritto privato per la durata di cinque anni, prorogabili per una sola volta. Il Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previa intesa con la Regione Liguria, il nulla osta dell'Ente di appartenenza e con il consenso del personale interessato può assorbire nella propria dotazione organica il personale attualmente in servizio nell'area marina protetta di Portofino e, con il nulla osta e previa intesa con la Regione Liguria e col consenso del personale interessato, nell'Ente Parco Regionale.

7. La sorveglianza, nelle rispettive aree di competenza, è garantita dal Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, dalle Capitanerie di Porto competenti e dal personale facente parte della dotazione organica dell'ente con funzione di guardiaparco. Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni e degli interventi di vigilanza, i Comandi Carabinieri e le Capitanerie di Porto agiscono in coordinamento e sotto la dipendenza funzionale dell'Ente Parco Nazionale ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

157.0.10

AS 2448
EMENDAMENTO

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

ART. 157

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

«157-bis

(Disposizioni per gli enti pubblici gestori della natura di origine storica)

1. Al fine di supportare attività di gestione del territorio e protezione del patrimonio boschivo e forestale, Al comma 1 dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 le parole "sono individuate" sono sostituite con le seguenti:

«nonché' gli enti pubblici anche di origine storica gestori della natura, di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di terre ad uso civico di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed all'art. 39 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 nr. 332, sono individuati».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi Ministero della transizione ecologica.»

157.0.11

EMENDAMENTO

BRIZIARELLI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 157

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"157-bis. (Sperimentazione di sistemi di marcaggio di esemplari vivi della Classe AVES 2)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini, è istituito presso il ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare linee di indirizzo per la progressiva sostituzione dei registri cartacei dei movimenti con moderni sistemi di marcaggio, consistenti nell'applicazione di un anello chiuso continuo applicato alla zampa delle specie animali, in linea con gli orientamenti comunitari sull'adozione di sistemi identificativi validi ad escludere la provenienza da prelievi in natura per gli uccelli vivi in stabilimenti di allevamento riconosciuti, posti al di fuori dell'Unione europea. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del ministero della transizione ecologica, del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ispra e di una rappresentanza di 6 persone delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 luglio 2022.

2. In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, tenuto conto delle linee di indirizzo del tavolo tecnico di cui al comma 1, per gli esemplari di Classe AVES 2 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.

3. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 2, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000

157.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 158

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, anteporre il seguente comma:

"01. In deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022."

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

158.1

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

Al comma 1, dopo le parole *“nel primo”* sono aggiunte *“, nel secondo, nel terzo e nel quarto”*, conseguentemente sostituire le parole *“2.000 milioni di euro”* con *“8.000 milioni di euro”*

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

~~Nota. Con l'emendamento si estende la riduzione delle aliquote per gli oneri generali a tutto il 2022. Conseguentemente si aumenta l'importo a concorrenza da 2 miliardi di euro a 8 miliardi di euro.~~

- Interruzione di pagina -

158.2

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

Al comma 1, dopo le parole “*nel primo*” sono aggiunte “*, nel secondo, nel terzo e nel quarto*”

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. L'articolo 158, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, affida all'ARERA il compito di ridurre le aliquote per gli oneri generali, destinando a tal fine 2 miliardi di euro.

Con l'emendamento si estende la riduzione delle aliquote per gli oneri generali a tutto il 2022.

- Interruzione di pagina -

158.3

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

Al comma 1, sostituire le parole “*primo trimestre 2022*” con “*per l'intero anno 2022,*”, conseguentemente sostituire le parole “*2.000 milioni di euro*” con “*8.000 milioni di euro*”

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. Con l'emendamento si estende la riduzione delle aliquote per gli oneri generali a tutto il 2022. Conseguentemente si aumenta l'importo a concorrenza da 2 miliardi di euro a 8 miliardi di euro.

- Interruzione di pagina -

158.4

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

Al comma 1, sostituire le parole “*primo trimestre 2022*” con “*per l'intero anno 2022,*”

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. Con l'emendamento ~~si~~ si estende la riduzione delle aliquote per ~~gli~~ oneri generali a tutto il 2022.

- Interruzione ~~di~~ di pagina -

158.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: << nel primo trimestre>> con le seguenti:<< nel primo quadrimestre>> e le parole: << 2 miliardi di euro>> con le seguenti:<< 3 miliardi di euro>>

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 100 milioni di euro per l'anno 2022>>*
- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000;

2023:

CP: - 0;

CS: - 0;

2024:

CP: - 0;

CS: - 0.

158.6

AS 2448
EMENDAMENTO
ARRIGONI, ROMEO, MOLLAME, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- le parole “2.000 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “5.000 milioni di euro”;
- dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
“1-bis. Le risorse di cui al precedente comma possono essere impiegate anche oltre il primo trimestre 2022 per le medesime finalità di cui al comma 1.”

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

158.7

AS 2448
Emendamento
Art. 158

GARAVINI

All'articolo sostituire le parole "di 2.000 milioni" con le seguenti "di 2.500 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti "100 milioni".

158.8

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN,
FANTETTI

ARTICOLO 158

Art.158

Al comma 1, sostituire le parole:

“2.000 milioni di euro”

con le parole:

“2.500 milioni di euro”

conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole: “600 milioni di euro per l'anno 2022” con le parole: “100 milioni di euro per l'anno 2022”

158.9

AS 2448

EMENDAMENTO

Art.158

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI,
ABATE

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, al fine di contenere a decorrere dal 1° aprile 2022 gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le eventuali maggiorazioni del prezzo di fornitura ai soggetti vulnerabili ed in condizioni di disagio economico sono parzialmente compensati mediante i maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede nel limite delle maggiori entrate accertate annualmente dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto e rivenienti a decorrere dall’anno 2022 ;

a) mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2022 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) dalla seguente disposizione: “1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. – (*Tutela del monopolio*). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. – (*Disciplina applicabile*). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati».

3-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b) accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1.”

158.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

<<1-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui agli art.3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

1-ter. I versamenti sospesi di cui al comma 1-bis. devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 10 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis. e 1-ter, valutati in euro 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.

158.11

EMENDAMENTO

Art. 158

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall’art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.12

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115"."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 592,6 milioni di euro per l'anno 2022>>

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.13

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole “decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” sono inserite le seguenti: “nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115”.”.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall’art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.14

EMENDAMENTO

Art. 158

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole “decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” sono inserite le seguenti: “nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115”.”.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall’art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.15

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo il comma 1 dell'art. 158, è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.”.

158.16

EMENDAMENTO

Art. 158

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.”.

158.17

Emendamento

Art. 158

GIAMMANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.”.

158.18

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente: <<1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dai novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.>>.

158.19

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.>>.

158.20

Emendamento

Art. 158

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.21

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo il comma 1 dell'art. 158, è aggiunto il seguente:

“1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.22

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 1 dell'art. 158, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022".

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.23

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 158

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo

All'articolo 131, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente il fondo di cui al precedente comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 194.

158.24

EMENDAMENTO

Articolo 158

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali colpite dagli effetti degli aumenti dei prezzi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle imprese del distretto del vetro di Murano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194."

158.25

AS 2448
Emendamento
Art. 158

FARAONE, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 158-bis

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19

marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 22 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.

158.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.
2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.2

EMENDAMENTO

Art. 158

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

"Art.158-bis (Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.
2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge."

158.0.3

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 158

158-bis lettera a)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutatati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 158

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.
2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutatati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.»

158.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art.158

CALANDRINI, DE CARLO

“Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

ART.158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d' imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. 3. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”

158.0.6

EMENDAMENTO

Art.158

DAMIANI

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

"Art.158-bis (Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d'imposta per l'acquisto di LNG/bioLNG per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.».

158.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.08

EMENDAMENTO

Art.158

DAMIANI

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

"Art.158-bis (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui agli art.3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

158.0.9

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 158 lettera b)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli art.3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”

158.0.10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.»

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.

158.0.12

EMENDAMENTO

Art. 158

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

"Art. 158-bis (Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge."

158.0.13

EMENDAMENTO

Art.158

DAMIANI

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

"Art.158-bis (Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.»

158.0.14

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 158

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

“158-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”

158.0.15

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 158

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.»

158.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 158

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo

Dopo l'art. 158 inserire il seguente:

Art. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.

158.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art.158

CALANDRINI, DE CARLO

“Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”

158.0.18

EMENDAMENTO

ART.158

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

Dopo l'articolo 158, inserire il seguente:

Art. 158-bis

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento, *sisma bonus*, *ecobonus*, *bonus* ristrutturazioni, *bonus* facciate, *bonus* verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

Nota: L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione di una serie di specifici programmi d'investimento legati allo sviluppo di nuove fonti di energia rinnovabile, in particolare fra i più rilevanti si citano: la realizzazione della transizione energetica, di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio e della sostenibilità ambientale e della stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento. Ai fini delle risorse necessarie, si

provvede mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, riducendo le percentuali attualmente previste, fino al completo azzeramento per il 2026 delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

158.0.19

3/3

EMENDAMENTO

ART.158

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

L'articolo 158, è sostituito dal seguente:

ART. 158.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo semestre 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

Nota l'emendamento raddoppia la riduzione delle aliquote degli oneri generali, fino a 4.000 milioni di euro per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel secondo trimestre 2022, anziché nel primo trimestre, affidando il compito all'ARERA, di revisionare gli interventi attualmente previsti relativi ai sussidi ambientalmente dannosi, la cui decisione nonostante i numerosi annunci da parte dei Governi di questa legislatura, non è stata mai effettivamente resa operativa.

158.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole “ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009” sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: “6-bis : Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA) : 40.».

158.0.21

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 158-bis

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla riga 6 le parole «ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009» sono soppresse;
- b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: «Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40».

158.0.22

Emendamento

Art. 158

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole «ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009» sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: «Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA):40»

158.0.23

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 158

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla riga 6 le parole «ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009» sono soppresse;
- b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: «Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40»

158.0.24

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.158

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole « ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 » sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: « Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40 »

158.0.25

AS 2448
Emendamento
Art. 158

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2009, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2009, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.270 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2022 a copertura degli oneri derivanti dal primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

158.0.26

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 158

Dopo l'articolo 158 inserire il seguente:

"Art. 158-bis (Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi."

158.0.27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 158

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire alle imprese ed agli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.28

A.S. 2448
Emendamento
Art. 158

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire, anche in ragione dei principi comunitari, la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, i venditori di energia elettrica sono esentati dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, del comma 831. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone minimo di euro 800, pur rimanendo soggetti al canone dovuto per ciascuna utenza servita.»

158.0.29

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 580 milioni di euro per l'anno 2022>>

158.0.30

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 158

Dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente:

Art. 158-bis

(Estensione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE”.

158.0.31

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 158- bis

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».
3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato - nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.
4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.
5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una

fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2022 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150.»

158.0.32

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 158-bis

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
- b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
- c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;
- e) resta ogni caso fatta salva la possibilità per l'ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b), per quanto compatibili.»

158.033

836

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.34

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 158.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

158.0.35

AS. 2448

Art. 158

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 158- bis

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico”;

b) alla Tabella A Parte III:

- 1) al n. 103 le parole “energia elettrica per uso domestico;” sono soppresse;
- 2) al n. 127-bis) le parole da “somministrazione di gas” a “acqua calda” sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 26:

- 1) al comma 1 le parole “per usi civili” sono soppresse;
- 2) al comma 6 è aggiunto in fine: “non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili.”

b) all'art. 52 comma 3 lettera e) le parole da “con potenza” fino a “dei prezzi” sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo.»

158.0.36

AS 2448
EMENDAMENTO
Art.158

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 158-bis.

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale."

158.0.37

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 158

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 158-bis

(Disposizioni per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. All'articolo 9, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 6 mesi dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.”. »

158.0.38

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 158

ANASTASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno a oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva a ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

158.0.39

A.S. 2448

Emendamento

Art. 158

MISIANI

Dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente:

Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile,".

158.0.40

EMENDAMENTO

Art. 158

GALLONE

Dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente:

“Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole:
“Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile.”.

158.0.41

AS 2448

Emendamento

Art. 158

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 158-bis

(Disposizioni per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, tra le aree agricole utilizzabili rientrano anche quelle di cui all'art. 12 comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Le aree agricole non utilizzabili saranno individuate mediante parametri atti alla classificazione di tali superfici secondo criteri oggettivi.».

158.0.42

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.158

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 158bis

(Regime incentivante impianti eolici)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

158.0.43

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 158

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 158-bis. – *(Incremento fondo per il risparmio delle risorse idriche)* –

1. Il «Fondo per il risparmio di risorse idriche» istituito dall' articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La nuova dotazione del Fondo, che complessivamente ammonta a 40 milioni di euro, costituisce, fino all'esaurimento delle risorse, il nuovo limite di spesa per la concessione del bonus idrico di cui all' art. 1, comma 62 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022, secondo le finalità previste dalla stessa legge e con le modalità di erogazione contenute nel Decreto 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica.”

158.0.44

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucio*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99)

- 1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di energia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.*
- 2. Il presente articolo dispone la soppressione dell'incentivo CIP/6/92.*
- 3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.*
- 4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.*

Nota. ~~Con l'emendamento si prevede la cancellazione degli incentivi CIP/6 per le energie assimilate e, quindi, non propriamente rinnovabili.~~

- Interruzione di pagina -

158.0.45

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.*
- b) *L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal comma 1.*

Nota. Si toglie la quota parte posta a carico dei clienti finali degli oneri generali di sistema per lo smantellamento del nucleare e si provvede dai proventi delle aste di CO2.

- Interruzione di pagina -

158.0.46

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

All'articolo 22, comma 4, sostituire le parole “, *posto a carico dei clienti finali.*” con “, *posto a carico della fiscalità generale.*”. Alla fine del periodo aggiungere il seguente: “*L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo*”.

Nota. L'articolo in questione attiene lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, istituendo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 €/Sm³, ~~posto a carico dei clienti finali.~~ L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. Con l'emendamento si pone a carico della fiscalità generale tale costo.

- Interruzione di pagina -

158.0.47

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*e la riduzione*" con "*e la cancellazione*"

Nota. Il decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'articolo 23 (Principi generali) prevede che la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, dovrà perseguire nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Con questo emendamento si vuole cancellare gli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

- Interruzione di pagina -

158.0.48

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: “*perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analogo finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.*” con “*perseguendo l'armonizzazione con strumenti di analogo finalità, utilizzando anche i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e gli oneri di sostegno specifici per le finalità di cui al presente articolo sono in capo alla fiscalità generale.*”

Nota. Si sposta sulla fiscalità ~~generale~~, e non sui consumatori, gli oneri generati ~~per~~ il finanziamento delle rinnovabili (Tariffa A3 ~~della~~ bolletta).

- Interruzione di pagina -

158.0.49

A.S. 2448

Emendamento

DURNWALDER, STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE, UNTERBERGER, LANIECE

ART.158

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 158bis

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28)

1. All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,">>.

158.0.50

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

Art. 158-bis

(Modifiche alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 152, le parole "Per l'anno 2016" sono sostituite "Dall'anno 2022" e le parole "di euro100." sono sostituite da "di euro 80."

All'articolo 1, comma 153, la lettera a) è "soppressa"

All'articolo 1, comma 153, alla lettera b) le parole "di cui al primo comma" sono soppresse

All'articolo 1, comma 153, la lettera c) è "soppressa"

All'articolo 1, il comma 154 è sostituito dal seguente:

154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

All'articolo 1, il comma 156 è sostituito dal seguente:

156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

All'articolo 1, il comma 157 è "soppresso"

All'articolo 1, il comma 159 è "soppresso"

2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

Nota. Con questo emendamento si cancella il canone Rai dalla bolletta elettrica a partire dal 2022 e non dal 2023 così come la Commissione Europea ha imposto/disposto di fare al Governo italiano per essere *compliance* con le riforme previste nell'ambito del PNRR.

- Interruzione di pagina -

158.0.51

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 158

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis

(Disposizioni in materia di interscambio di pallet per il trasporto merci)

1. Le disposizioni di cui alla presente norma costituiscono norme inderogabili e si applicano nei confronti dei pallet interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
2. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, i suddetti pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
3. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario, l'obbligo di cui al comma 2 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
4. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché tipologia e quantità dei pallet da restituire. Il voucher è equiparabile a un titolo di credito al portatore che dà diritto alla restituzione del quantitativo di pallet ivi indicato.
5. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro 6 mesi dall'emissione del voucher secondo quanto previsto dal comma 4, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet per il numero di pallet non restituito.
6. A ogni patto tra le parti contrario alle disposizioni della presente norma si applica il comma 2 dell'articolo 1341 del codice civile.
7. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, nonché il valore di mercato sulla base delle osservazioni effettuate dall'Organismo Consorzio Servizi Legno Sughero, Conlegno, con riferimento ai pallet EPAL (European Pallet Association), nonché degli altri Organismi competenti riconosciuti per quanto attiene alle altre tipologie di pallet disciplinate dalla presente normativa. Con il medesimo decreto viene indicata la struttura presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni della presente normativa all'organismo di cui al periodo precedente.»

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 158

LANZI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

*(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore
ceramico)*

1. Per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

158.0.53

AS 2448_

Emendamento

Articolo 158

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“158-bis

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a ristorare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.
2. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la assegnazione come contributo a fondo perduto delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una assegnazione proporzionale al numero degli addetti di ciascuna impresa.
3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.

158.0.54

AS 2448_

Emendamento

Articolo 158

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<158-bis

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a compensare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.
2. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una compensazione parziale.
3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.>>

158.0.55

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

PAVANELLI, GALLICCHIO

Al comma 2, dopo le parole: "a decorrere dal 2022" aggiungere, in fine, le seguenti: "e al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente "c-bis) installazione su nuovi edifici o su edifici da ristrutturare ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28, sia pubblici che privati, impianti fotovoltaici che coprano almeno il 50% dei consumi previsti"

159.1

EMENDAMENTO

Articolo 159

CALIGIURI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del D.L. 30-12-2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole:

"e 2021"

sono sostituite con le seguenti:

“, 2021 e 2022”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal seguente comma, quantificati in 25 milioni euro all'anno, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

159.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: "2021 e 2022".»

159.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 159

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell’economia circolare, all’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: <<e 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<2021 e 2022>>.”.

159.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell’economia circolare, all’articolo 40-ter del D.L. 30-12-2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole:

“e 2021”

sono sostituite con le seguenti:

“,2021 e 2022”.

159.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 159

TARICCO, BITI

All'articolo 159, dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

"Art. 159-bis.

(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'art. 1 comma 6 dello schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022."

159.6

EMENDAMENTO

Art.159

DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l’industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l’anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All’onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: *“e disposizioni per la transizione energetica”*”

159.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 159

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, all'articolo 31, comma 1, lettera a), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, dopo le parole "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d)" sono aggiunte le seguenti «, e gli impianti di accumulo elettrochimico di cui alla lettera c) punto 2), nel caso in cui l'impianto di accumulo elettrochimico sia adiacente alle opere elettriche per la connessione già realizzate, e alla lettera c) punto 3)».

159.8

AS 2448

Emendamento

Articolo 159

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte e definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi dell'agosto 2021, è istituito nello Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 500 milioni per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 160.

159.9

S 2448

Emendamento

Art. 159

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 159-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

159.0.1

S 2448

Emendamento

Art. 159

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 159-bis

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. *In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.*
2. *Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:*
 - a) *la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;*
 - b) *la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;*
 - c) *la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;*

- d) *la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;*
 - e) *la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;*
 - f) *lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;*
 - g) *la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;*
 - h) *riduzione della tassazione sul lavoro.*
3. *Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.”*

159.0.2

2/2

EMENDAMENTO

ART. 159

PAGANO, FLORIS

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

"Art. 159-bis (Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

159.0.3

EMENDAMENTO

Art. 159

FLORIS

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

"Art. 159-bis (Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

159.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 159

MANCA

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

159.0.5

AS 2448
EMENDAMENTO
DORIA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 159

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

“Art. 159-bis

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

159.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art.159

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

<<Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consistere il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transazione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.>>.

159.0.7

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 159

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis

(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2021 e 2022» e le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021».

159.0.8

AS 2448
Emendamento
Art. 159

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis

(Misure di semplificazione navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri)

1. All'articolo 14 della legge 28.01.1994, n. 84, dopo il comma 1- *ter*, è inserito il seguente:

"1-quater. Fatta salva l'applicazione del terzo periodo del comma 1-bis del presente articolo, dall'obbligatorietà del servizio tecnico-nautico di ormeggio sono escluse le navi fino a 300 GT iscritte nel registro delle navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri."

159.0.9

AS 2448

Emendamento

Art. 159

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “, limitatamente al trasporto delle merci,” sono soppresse.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

159.0.10

EMENDAMENTO

Art. 159

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

«Art.159

(Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green)

1. Al fine di promuovere interventi per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, associazioni del settore, *partner* governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie *green*», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno, promozione degli *hub* per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, impianti centralizzati oppure mediante elettrolisi dell'acqua in impianti centralizzati o in impianti *on-site* e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie *green*. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

159.0.11

EMENDAMENTO

Art.159

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.159-bis

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno verde per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento del prodotto finale, per l'anno 2022 è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentito il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da emanare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.»

159.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Art. 159

MISLANI

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis

(Fondo per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 2024, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2022, 2023, 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

159.0.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 159

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Il Ministero della Transizione Ecologica è autorizzato alla spesa di 1 milione di euro al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è destinato alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro, si provvede corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.14

EMENDAMENTO

Art. 159

GALLONE

Dopo l'art. 159 aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3 ter.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale".

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti."

2. All'articolo 131 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice. "

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

159.0.15

S 2448

Emendamento

Articolo 159

DE BONIS

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

"Art. 159-bis.

(Fondo per gli eventi alluvionali a Catania)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree della città di Catania colpita da eventi alluvionali del 26, 27 e 28 ottobre 2021, di seguito denominato «Fondo», da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente articolo.

2. La concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal Fondo, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, è disposta:

a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, nonché delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche, distrutte o danneggiate, in relazione al danno effettivamente subito;

b) in favore delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi;

c) per gli oneri derivanti da danni agli edifici di interesse storico-artistico;

d) per il rimborso, in favore dei soggetti le cui abitazioni sono state oggetto di sgombrò da parte delle competenti autorità, degli oneri sostenuti a seguito di traslochi e di depositi, nonché relativi all'allestimento di alloggi temporanei;

e) per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità produttiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando l'equità e la parità di trattamento dei soggetti danneggiati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, che andranno ad affluire nel Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 194."

159.0.16

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 159

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art. 159-bis.

(Definizione procedure di indennizzo aziende piemontesi danneggiate dall'alluvione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come richiamato dall'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sede operativa nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione UE (2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse una impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del Novembre 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo della consistenza di euro 250.000, per l'anno 2022, al fine di finanziare la definizione di eventuali contenziosi attualmente in corso e relativi alla titolarità delle agevolazioni di cui al comma precedente.>>

Conseguentemente la consistenza del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, è ridotta di euro 250.000 per l'anno 2022."

159.0.17

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 159

CONZATTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 159-bis

(Agevolazioni tariffarie per servizi di energia elettrica, gas ed acqua interrotti a seguito di evento calamitoso)

1. L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede a riconoscere agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore di utenze e forniture nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, site nei comuni coinvolti da eventi calamitosi e dichiarate inagibili o per le quali, a seguito di evento calamitoso, non è possibile fornire il servizio. L'autorità individua, altresì, le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

2. L'autorità è altresì autorizzata a disporre, con propri provvedimenti, le agevolazioni di cui al comma 1 a favore delle utenze e forniture site nei territori dei comuni dichiarati inagibili dalle autorità competenti in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina le modalità di rateizzazione degli importi non pagati relativi alle utenze e forniture di cui al presente comma, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.>>

159.0.18

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 159

GIROTTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico ed i conseguenti impatti sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per gli utenti finali, in ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari ad una misura massima complessiva di 700 milioni di euro, per ciascun trimestre, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di ulteriori risorse pari ad una misura massima complessiva di 600 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ulteriori risorse.».

159.0.19

AS 2448

EMENDAMENTO

Art 159

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis. (*Modifiche al codice della strada*)

All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano a partire dal secondo anno di conseguimento della patente, a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di formazione di guida sicura di cui al successivo comma 2-ter»

c) al comma 2-bis le parole “per il primo anno dal rilascio” sono soppresse.

d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. A partire dal secondo anno di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B è consentita la guida di veicoli di potenza superiore ai 55 kW/t a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di guida sicura rientrante in quelli riconosciuti con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

All'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. All'atto del superamento del corso di guida sicura di cui all'art. 117 comma 2-ter, viene attribuito un bonus di 10 punti che si aggiungono a quelli previsti nel comma 1, eventualmente decurtati per violazioni intercorse nel periodo dal rilascio della patente al superamento del corso di guida sicura di cui all'art. 117 comma 2 ter»;

!

159.0.20

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 159

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 159-bis

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

1. *Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."*
2. *Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.»*

159.0.21

AS 2448

Emendamento

Articolo 159

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis

1. Al fine di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.»

159.0.22

A.S.2448
Emendamento
Art. 159

VATTUONE

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

*“Articolo 159-bis
(Disposizioni in materia di fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nelle aree portuali militari)”*

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziata per l'anno 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2022 al Ministero della difesa.”.

159.0.23

A.S. 2248
EMENDAMENTO
ARTICOLO 159

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 159-bis

(Modifiche al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42 dopo le parole:
" la regione, dopo avere acquisito il parere" aggiungere le seguenti: " obbligatorio ma non"

159.0.24

A.S. 2448

Emendamento

Art. 159

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

1. All'articolo 10-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "1 In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. ">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «< di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: «< di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

159.0.25

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

TONINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«159-bis.

(Abolizione del pubblico registro automobilistico)

1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative funzioni sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla ricollocazione del personale del PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o ad altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.»

159.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

PAVANELLI, GALLICCHIO, CASTELLONE, PISANI Giuseppe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 159-bis
(*Piano straordinario di bonifica*)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aumentata di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

159.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 159

CASTELLONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 159-bis
(Disposizioni per la terra dei fuochi)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di vigilanza e controllo delle Forze armate e delle forze dell'ordine impiegate per le operazioni di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti abbandonati nella provincia di Napoli e nell'area sud-occidentale della provincia di Caserta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con dotazione pari a venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di dotare le Forze armate e le forze dell'ordine impiegate nelle operazioni di cui al presente comma della strumentazione necessaria per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'impiego di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.
2. Il Ministro della transizione ecologica definisce con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il ministero della Difesa, le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

159.0.28

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 159

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 159-bis

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012."

159.0.29

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 159

«Art. 159-bis

(Disposizioni in materia di contribuzione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti)

1. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».

159.0.30

AS 2448

EMENDAMENTO

STEGER, DURNWALDER

ARTICOLO 159

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 159-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi," sono soppresse.»

159.0.31

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER

ARTICOLO 159

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-*bis*

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

159.0.32

EMENDAMENTO

Art. 159

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis

(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20% dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20%. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

159.0.33

EMENDAMENTO

Art. 159

GALLONE

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

"Art. 159-bis. 1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza."

159.0.34

EMENDAMENTO

Art. 159

GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.159-bis (Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 194.

159.0.35

EMENDAMENTO

Art. 159

GALLONE

Dopo l'art. 159 aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-bis. - (Fondo unico per il riciclo).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

159.0.36

EMENDAMENTO

Art. 159

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«159-bis (Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)*

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.»

159.0.37

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 160

TRENTACOSTE, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole «di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022» con le seguenti: «di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche Agricole, apportare le seguenti variazioni:

- 20.000.000	2022
-	2023
-	2024

160.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 160

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Al fine della redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione nella provincia di Cuneo nei comuni di Villanova Mondovì e di Pianfei dell'invaso per l'irrigazione agrirurale e la laminazione delle piene denominato Serra degli Ulivi, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della Regione Piemonte.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

160.2

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 160

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.””

160.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 160, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

160.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 160

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.>>".

160.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

TRENTACOSTE, LEONE, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole siciliane danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel 2021, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, detta criteri e modalità attraverso cui le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Siciliana che hanno subito danni dai suddetti eventi calamitosi possono accedere agli interventi di ristoro.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «592 milioni di euro per l'anno 2022, 492 milioni di euro per l'anno 2023, 492 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

160.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 160

TARICCO, BITI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27.12.2019 n.160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

160.7

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 160

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Calamità naturali – IMU

All'articolo 160, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27.12.2019 n.160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del DPR 22.12.1986 n. 917”.

MOTIVAZIONI

Al fine di sostenere le imprese colpite da calamità naturale, si propone di replicare, ai fini IMU, quanto già previsto ai fini delle imposte sui redditi sull'esclusione dall'Irpef dei redditi dominicali ed agrari nell'anno in cui si verifica la perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico. La proposta si applicherebbe agli imprenditori agricoli diversi dagli IAP e CD iscritti alla previdenza agricola per i quali vige l'esenzione generalizzata dall'IMU.

160.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 160, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27.12.2019 n.160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del DPR 22.12.1986 n. 917”.

160.9

A.S. 2448

Emendamento

Art. 160

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: << 5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono destinate per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022>>

160.10

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 160

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Gelate 2021

All'articolo 160, inserire dopo il comma 5, in fine, il seguente:

"5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 par. 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."

MOTIVAZIONI

Il decreto rilancio (D.L. n. 73/2021) ha stanziato 105 milioni di euro (poi portate a 160 milioni con la legge di conversione) per ristorare le aziende danneggiate dalle gelate di aprile 2021, attivando le misure del decreto legislativo n. 102/2004 (in deroga). La proposta mira a estendere alle aziende assicurate l'accesso alle misure previste all'art. 5 del decreto legislativo 102 (indennizzi, sgravi contributi, proroga operazioni di credito agrario, prestiti).

160.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 160, inserire dopo il comma 5, in fine, il seguente:

"5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 par. 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."

A 60.12

A.S. 2448
Emendamento
Art. 160

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 160-bis
(Programma invasi e bacini multiobiettivo)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo è adottato un Piano straordinario quinquennale 2022-2027, realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.
2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:
 - a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);
 - b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;
 - c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio
 - d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;
 - e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;
 - f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.
4. Ai fini di cui al presente articolo, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.
5. Il piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 520 milioni di euro per l'anno 2022, e 420 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

160.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 160

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 160-bis

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da «e che abbiano» a «n. 102,»;

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, anche tramite domanda di disoccupazione agricola, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2021, il termine per la presentazione è il 30 settembre 2022. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

160.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 160

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: «Art. 160-bis (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

160.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 160

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 160-bis

(Misure a favore del settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di salvaguardare i paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che conservano i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a favorire le proposte di candidatura all'iscrizione del Registro nazionale dei paesaggi di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto n.17070 del 19 novembre 2012. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.>>

2. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento dell'Unione europea n. 889 del 2008 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal MiPAAF per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

3. Le modalità per l'accesso al credito di imposta di cui al comma 2 sono stabilite con apposito decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

160.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

TRENTACOSTE, LEONE, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis
(Rifinanziamento fondo filiere minori)

1. Al Fondo nazionale per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è attribuita un'ulteriore dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore al trenta per cento delle risorse stanziata è destinata al settore della corilicoltura.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 194 della presente legge.»

160.0.5

EMENDAMENTO

Art. 160

DAMIANI

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

"Art. 160-bis

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del d.lgs. 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016
2. Per le finalità previste dal comma 1, è attribuita al Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali una integrazione del trasferimento destinato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nel limite di un importo massimo complessivo di spesa di 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.»

160.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 160

NATURALE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 160-bis

(Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il “Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura”, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle aree agricole atti a prevenire atti vandalici a strutture e coltivazioni in agricoltura.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

160.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 160

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 160 -bis

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.
2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.>>
3. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"*.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

160.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 160

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.160-bis
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2024.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "525 milioni di euro per l'anno 2022, 425 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

160.0.9

EMENDAMENTO

Articolo 160

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«Art. 160-bis (Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)*

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All'onere di cui al comma 1 nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.»

160.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 160

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis

(Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli è istituito nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000;
2024: - 5.000.000.".

160.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 161

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

1-ter. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l’applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola”.

161.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 161

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“2. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

3. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola”.

161.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 161

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

161.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 161

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2022, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

161.4

EMENDAMENTO

Art.161

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per lo stesso periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

3. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3.

4. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 2.712 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

161.0.1

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 161

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Bp l'articolo inseriva il seguente: « ART. 161-bis

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto legge, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto per il medesimo periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
3. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al del presente articolo, valutati in 385,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. >>

161.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, TOSATO, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TESTOR

Articolo 161

Ferrero

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 161-bis. (Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200,9 milioni per il 2022 e 139,1 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.»

161.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 161

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 161 bis

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

161.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 161

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161.

*(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)*

1. *All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2022»*

Relazione:

~~Per incentivare la ripartenza del settore agricolo e il ricambio generazionale in seguito, si propone la sostituzione dell'articolo 161 allo scopo di andare oltre la mera proroga introdotta dall'A.S. 2448 rendendo, a partire dal 1° gennaio 2022, strutturale e stabile la misura dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.~~

161.0.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 161

NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161.

(Stabilizzazione dell'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

161.0.6

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

Art. 161

Dopo l'articolo 161, inserire il seguente articolo:

Art. 161-bis

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell'anno 2019)

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge ».

161.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 161

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 161-bis. 1. L'articolo 18, comma 3 bis) della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

3 bis) Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8”.

161.0.8

AS 2448
EMENDAMENTO
ART.161

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 161-bis
(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

<<3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8. >>".

161.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 161

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

Articolo 161-bis

“L'articolo 18, comma 3 bis) della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

3 bis) Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8”.

161.0.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 161

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 161-bis

(Tutela dei lavoratori agricoli a tempo determinato, vittime di sfruttamento)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, a seguito dell'adozione di provvedimenti di cui a gli articoli 603 bis c.p. e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perdono involontariamente il lavoro è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante per un numero di giornate corrispondenti a quelle per cui sono stati assunti ovvero per un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle effettivamente svolte nell'anno precedente. Il trattamento di cui al presente comma è equiparato a lavoro ai fini contributivi e del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

161.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 161

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*<<Art. 161-bis
(Organizzazioni di produttori – raccolta)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserito la seguente: *"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".*

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente *"15-septies. Le disposizioni di cui all' articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".>>*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<di 600 milioni di euro per l'anno 2022>> con le seguenti: <<di 540 milioni di euro per l'anno 2022>>

161.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 161

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

Articolo 161-bis

Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserito il seguente periodo:

“l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi”.

161.0.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 162, dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

1-bis Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2022 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.1

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "550 milioni"

162.2

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 162

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Al ~~quarto~~ ⁴ comma sostituire le parole «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 595 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione:

Con la proposta, al fine di rendere più efficace la misura a sostegno delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile, si intende incrementare di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura” a sua volta destinato dall’articolo in esame, alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185

162.3

AS 2448

EMENDAMENTO

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Al comma 4, sostituire le parole «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 162

TARICCO, BITI

Al comma 4 sostituire le parole «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.5

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Al comma 4, sostituire le parole "5 milioni" con le parole: "10 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "595 milioni"

162.6

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Al comma 5, sostituire le parole "15 milioni di euro per l'anno 2022" , con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.7

AS 2448
EMENDAMENTO

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Art. 162

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di preservare i complessi malghivi, quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la concessione di contributi finalizzati a copertura totale o parziale delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici, comprese le relative pertinenze, destinati all'alpeggio del gestore e del personale ed al ricovero del bestiame per il periodo di monticazione, per l'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli per una corretta gestione del territorio ai fini del mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema e della biodiversità, nonché destinati alla trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga e all'organizzazione di percorsi formati, in collaborazione con le scuole agrarie, per favorire la preparazione professionale del personale e la diffusione di conoscenze basate su antiche tradizioni abbinate a nuove esperienze di gestione dell'alpeggio.

6-ter. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6-bis sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne.

6-quater. I contributi di cui al comma 6-bis sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 6-bis.

6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal 6-bis al 6-quinquies, pari a 40 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge

162.8

AS 2448
EMENDAMENTO

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 162

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Per la rinascita dei complessi malghivi dei territori montani e promuovere azioni per la valorizzazione e conoscenza dell'unicità dei prodotti lattiero caseari tipici della malga, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto individua iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori di prodotti lattiero caseari tipici di Malga, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni. Il Ministro inoltre individua, d'intesa con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende agricole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del presente comma nei rispettivi PSR annuali e pluriennali."

162.9

A.S. 2448

Emendamento

Art. 162

TARICCO, BITI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni 2022-2027, le cui risorse sono erogate in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028>>

162.10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 162, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000€, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

162.11

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 162

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Contributo SSICA

All'articolo 162, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

"6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo art. 2135 comma 3. »

MOTIVAZIONE

Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, svolgono tra l'altro attività di ricerca industriale, attività di certificazione, analisi, controlli e consulenza alle imprese. I criteri impositivi adottati per il loro finanziamento creano una evidente sperequazione a danno in particolare di quelle piccole e medie imprese che esercitano l'attività industriale non a titolo principale ma in via complementare e connessa a quella agricola. Scopo dell'emendamento proposto è pertanto quello di escludere dall'obbligo di contribuzione le imprese agricole che esercitano la lavorazione del prodotto come attività connessa di trasformazione e conservazione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

162.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

<<b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell’articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo art. 2135 comma 3.>>.”.

162.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 162, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

"6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- c) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo art. 2135 comma 3. >>*

162.14

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".

162.15

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

162.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo ~~162~~, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

6 ms Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola "Allo" con le seguenti parole "A decorrere dal 1 gennaio 2023, allo";
- all'art. 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola "2021" con la parola "2023";
- all'art. 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti parole "entro il 30 giugno 2022". >>

162.17

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Al comma 139, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: <<a qualsiasi titolo>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori>>;
- b) le parole: <<5 tonnellate>>, sono sostituite dalle seguenti: <<30 tonnellate>>. ”.

162.18

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

~~Dopo l'articolo 162,~~ Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

~~Articolo 162-bis~~

6-bis

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori".

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole:

"5 tonnellate",

sono sostituite con le seguenti:

"30 tonnellate".

162.19

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 139, dopo le parole: <<a qualsiasi titolo>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori>>;
- b) al comma 140, le parole: <<sette giorni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>.".

162.20

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Depo l'articolo 162, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori."

Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

"sette giorni"

sono sostituite dalle seguenti:

"trenta giorni". >

162.21

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 139, dopo le parole: <<a qualsiasi titolo>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori>>;
- b) al comma 142, le parole: <<da euro 5.000 a euro 20.000>>, sono sostituite dalle seguenti: <<da euro 1.000 ad euro 5.000>>.".

162.22

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 162, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

"da euro 5.000 a euro 20.000"

sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 1.000 ad euro 5.000". >>

162.23

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 139, dopo le parole: <<a qualsiasi titolo>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori>>;
- b) al comma 142, le parole: <<da euro 1.000 ad euro 5.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da euro 500 ad euro 1.000>>.”.

162.24

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo ~~162~~, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori."»

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

"da euro 1.000 ad euro 5.000"

sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 500 ad euro 1.000". ➤

162.25

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 139, dopo le parole: <<a qualsiasi titolo>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori>>;
- b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

162.26

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo ~~162~~, dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo:

"Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni."

è soppresso. >

162.27

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"162-bis. 1. All'articolo 1 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazione:

- a) al comma 139, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.";
- b) al comma 140, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- c) al comma 142 le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000" , e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".

162.0.1

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"162-bis. 1. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori."; e le parole: "5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "30 tonnellate"."

162.0.2

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, FREGOLENT, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102 bis. (Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*bus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".
7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo.».

162.0.3

S 2448

Emendamento

Art. 162

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

162-bis

(Istituzione fondo nazionale per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 al fine di assicurare a tutti gli operatori danneggiati il giusto risarcimento e contestualmente a semplificare l'iter burocratico che spesso ne ritarda l'erogazione nonché a stabilire criteri omogenei, su scala nazionale, per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione

Conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025"

162.0.4

Art.162**Emendamento****Giarrusso, Paragone, Martelli**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art.162 – bis. (Regolamentazione filiera della canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6% nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

3) all'articolo 6, comma 2, le parole «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

162.0.5

S 2448

Emendamento

Articolo 162

DE BONIS

Dopo l'articolo 162, inserire il seguente:

"Art. 162-bis

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194."

162.0.6

EMENDAMENTO

BOSSI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 162-bis. (Fondo per la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni)

1. Al fine di agevolare la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla copertura finanziaria di interventi volti ad offrire un adeguato ristoro, e al contempo garantire un accompagnamento alla chiusura e alla riconversione per le aziende che si occupano di allevamento di visoni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione dalla presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per il funzionamento del fondo e per l'erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) l'indennizzo è proporzionato al numero di posti gabbia previsti nella concessione di allevamento;
- b) il contributo annuale è corrispondente al 30% del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;
- c) il contributo a fondo perduto per la copertura del 100% delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti, ovvero del 75% delle spese sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia e che hanno perduto la loro funzione;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge

162.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"162-bis. (Fondo a sostegno di interventi di recupero e conservazione delle stazioni d'alpeggio)

1. Al fine di salvaguardare l'importante patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale delle comunità regionali e di valorizzare le stazioni degli alpeggi di proprietà pubblica e le aziende zootecniche che vi insistono, come sistemi che hanno contribuito con l'impiego di processi millenari a modellare il paesaggio e a caratterizzare le produzioni finali come eccellenze dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale in ambiente montano, anche in attuazione dei principi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno di processi di recupero e conservazione degli edifici, anche finalizzati ad una successiva vendita a soggetti terzi interessati alla riattivazione del potenziale produttivo e al mantenimento delle attività di supporto al complessivo sistema degli *alpeggi*, investendo nell'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli, nella formazione professionale del personale e nella trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga.

2. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di ripartizione degli stanziamenti del Fondo

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 162 –bis (Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un *qr code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "599 milioni"

162.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"162-bis. 1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica indirizzati al sostegno di sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e allo sviluppo delle comunità delle aree rurali attraverso la promozione delle produzioni tipiche locali, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per una agricoltura sostenibile e competitiva, all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2007, n. 205, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 56 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

162.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

162-bis (Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.0.11

AS 2448
EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 162

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"162- bis. Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia, presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:

2022: - 10.000.000

162.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.
2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.
3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.»

162.0.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 162

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 162-bis

(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore apistico e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni», con le seguenti: «590 milioni»

162.0.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 162

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis

(Incentivi alla produzione della frutta a guscio nelle aree svantaggiate di montagna)

1. Al fine incentivare la competitività delle imprese agricole operanti nel settore della coltivazione di frutta a guscio situate nelle aree svantaggiate di montagna, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le produzioni di prodotti da forno e farinacei composti per almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio provenienti dalle zone di montagna delle aree svantaggiate si considerano beni oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»

162.0.15

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 162

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 162, inserire il seguente:

Art. 162-bis

1. All'art. 1 della Legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente: "424 bis. *L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60% delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432 mentre il restante 40% in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente.*"

162.0.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 162

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici, le risorse destinate alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6,5 milioni

2023: 0

2024: 0

162.0.17

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BLASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 162

Dopo l'art 162 è inserito il seguente

Art. 162 bis

“ l'art. 6-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito in legge dalla L. 23/07/2021, n. 106 è sostituito dal seguente *“Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata o per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500”.*

162.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

ZULIANI, VALLARDI, BERGESIO, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 163

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l’annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi”

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: « 570 milioni di euro per l’anno 2022».

163.1

EMENDAMENTO

Articolo 163

CALIGIURI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194."

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi"

163.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 163

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l’annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: “Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi”.

163.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 163

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l’annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a di 30 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: “Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi”

163.4

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 163

All'articolo 163 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 60 milioni di euro annui."

Conseguentemente, nel titolo dopo le parole "bovini e suini", inserire le seguenti: ", nonché di carni bianche e uova"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "540 milioni"

163.5

AS 2448
Emendamento
Art. 163

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 18,6 milioni di euro a decorrere dal 2022

163.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 163

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 163, aggiungere il seguente comma:

Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"

163.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 163

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 163 -bis

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 4.000.000;

2023: - 4.000.000;

2024: - 4.000.000.

163.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 163

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

163.0.2

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.163

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 163-bis

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

163.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 163

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 163, inserire il seguente:

<<Art. 163-bis

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

163.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 163

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 163-bis (Esenzione accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, ai Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'Allegato 1, le parole "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";
 - b. alla Tabella A, comma 5, dopo le parole "oli vegetali" aggiungere le seguenti "e grassi animali".
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

163.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 163

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163–bis

(Esenzione accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole "oli vegetali" aggiungere le seguenti "e grassi animali".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,49 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

163.0.6

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 163

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 163-bis. (Agevolazioni in materia di Imu)

1. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

163.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 163

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'art. 163 aggiungere il seguente:

"ART. 163-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) A tutti i prodotti biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2% in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;*
- b) i prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.*
- c) Ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l'agricoltura biologica, si applica l'aliquota ordinaria del 22% in relazione alle esternalità negative per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all'uso delle sostanze chimiche di sintesi."*

163.0.8

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.163

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 163-bis

(Piattaforme di lavoro elevabili utilizzate nei fondi agricoli per la coltivazione delle piante e la raccolta della frutta)

1. All'allegato VII ("Verifiche di attrezzature"), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" sono inserite le seguenti:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

163.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 163

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'art. 163 aggiungere il seguente:

ART. 163-ter

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'art. 92 del Reg. Ce 889/2008 e seguenti che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

163.0.10

EMENDAMENTO

Articolo 163

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

«Art. 163-bis (*Riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo*)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;
- b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: “1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo”
- c) alla parte III:
 - 1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;
 - 2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

163.0.11

EMENDAMENTO

Articolo 163

CALIGIURI

Dopo l'articolo 163 inserire il seguente:

Art. 163-bis (Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2023»;
 - b) al comma 140, le parole: «entro 7 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni».

163.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 163

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.
2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.»

163.0.13

AS 2448
EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 163

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 163-bis (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi di impollinazione e pappa reale)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente «12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

b) alla parte III, dopo il numero 16-bis), sono inseriti i seguenti:

«16-ter) servizio di impollinazione».

«16-quater) pappa reale o gelatina reale».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

163.0.14

AS 2448

Emendamento

Articolo 163

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 163-bis

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca."

163.0.15

AS 2448
Legge di Bilancio
Emendamento

DE FALCO

Emendamento

Articolo 163

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 163-bis

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.”

Conseguentemente ridurre di 500.000 euro gli importi di cui al successivo articolo 194

163.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 163

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 163-bis

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

163.0.17

AS 2448
EMENDAMENTO

BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 163

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 163-bis. (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

163.O.18

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 163

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 163-bis (Emergenza aviaria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, per le seguenti finalità: a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194.”

163.0.19

S 2448

Emendamento

Art. 163

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 163

(Fondo per la gestione di animali sequestrati)

Allo scopo di favorire il rispetto delle condizioni di benessere animale e salvaguardare la salute pubblica, in linea con gli obiettivi del PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la gestione degli animali oggetto di sequestro o confisca con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è destinato a sostenere le associazioni o enti portatori di interessi individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 19-quater delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali.

Conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 " con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022"

163.0.20

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 164
ad articolo 180

VOLUME 13



A.S. 2448

Emendamento

ART 164

BALBONI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1 bis. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.

164.1

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 164

All'articolo 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.

164.2

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 164

All'articolo, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine risulta essere già autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai possibili oneri derivanti dalla ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152 della presente legge.

164.3

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 164

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.4

EMENDAMENTO

Art.164

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“2. Nell’anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all’articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all’articolo 940 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all’articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all’articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all’organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d’avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all’articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall’anno 2022, nonché la spesa per l’onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l’anno di immissione in servizio, per le quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 183 della presente legge.”

164.5

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 164

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" 164-bis. (Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza Covid-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

164.0.1

EMENDAMENTO

Articolo 164

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«Art. 164-bis. (Ristori per il settore della pesca danneggiato dalle attività estrattive in mare)*

1. Nelle more dell'attuazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per consentire la sollecita erogazione al settore della pesca dei ristori riferiti alle limitazioni derivanti dalla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, a decorrere dall'anno 2021 la quota parte delle royalties spettanti sono versate dalle Regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. Le Regioni provvedono ad adeguare, ove necessario, le proprie norme e i relativi strumenti applicativi alle disposizioni del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo.»»

164.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 164

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 164-bis

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

2. All'articolo 100, comma 4, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "*pertinenze demaniali marittime*" sono aggiunte le seguenti "*escluse quelle di pesca e di acquacoltura*".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

164.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 164

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 164-bis

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
“e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.”;
- b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
*“g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.
g-ter) oli destinati a qualsiasi utilizzo.”;*
- c) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
*“3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli artt. 39- bis e ss. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'art. 62 -quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3- ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.”*

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;
- b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituito dal seguente: *“1). la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.>>*

164.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 164

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis

(Disposizioni di utilizzo residuo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2021 e 2022» e le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

164 . 0 . 5

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 164

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 164-bis (Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente «A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

164.O.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 164

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis

1. Ai fini della corretta applicazione delle tasse portuali che gravano sulle merci imbarcate nei Porti nazionali di cui al comma 1 del decreto del presidente della repubblica 28 maggio 2009, n. 107, il sale si intende riferito alla categoria 1 della tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto medesimo.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "595 milioni"

164.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 164

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis

(Proposta di riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

164.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 164

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis

(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50% dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

164.0.9

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Articolo 164

Dopo l'articolo 164 inserire il seguente

Art. 164 bis

1. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni.».

164.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 164

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "deposito," è inserita la parola "sosta,».

164.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 164

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 164-bis

(Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 139, la parola "Allo" è sostituita dalle seguenti parole "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";
- b) al comma 141, la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";
- c) al comma 141, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 30 giugno 2022".

164.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 165, dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

“1-bis. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 CC e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione sono escluse dall'iscrizione al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui all'decreto ministeriale 9 febbraio 2021”.

165.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 165 inserire il seguente:

“ART. 165-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *“Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”*;
 - b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
 - a) *prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;*
 - b) *prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;*
 - c) *prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.”*
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato”.

165.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma 2.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *"Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato."*
 - b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma 2-bis deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

 - a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
 - b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
 - c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato".

165.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI

«Art. 165-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato".

165.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 165-bis (Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”;
 - b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

 - a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
 - b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
 - c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.”
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato”.

165.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Art. 165-bis

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

d) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. *Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:*

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165.

TARICCO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo dell'industria birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 165

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";
- b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. *Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:*

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. *Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:*

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.7

EMENDAMENTO

Art. 165

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. *Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:*

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. *Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:*

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.8

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 165

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 165 inserire il seguente:

"Art. 165-bis (Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;
 - b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
 1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
 2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
4. *Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:*
- 2022: - 14.380.595
2023: - 9.066.430
2024: 11.333.038

165.0.9

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI

*Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:**Art. 165-bis (Fondo per lo sviluppo dell'industria birraia)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: «3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019."

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis. (Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.0.11

EMENDAMENTO

Art.165

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

«Art. 165-bis (Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;
- b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
 1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
 2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.”

4. Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595

2023: - 9.066.430

2024: - 11.333.038

165.012

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165 -bis
(Potenziamento attività ICQRF)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

165.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 165-bis (Potenziamento delle attività dell' Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto decreto, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.14

AS 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. 165 bis

(Potenziamento attività ICQRF)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

165.0.15

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis
(Indennità personale ICQRF)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni

(milioni di euro):

2022: ..- 0.5;

2023: - 2;

2024: - 2."

165.0.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 165

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità
atmosferiche)*

1. All'articolo 71, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

i. *le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»;*

ii. *le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»*

b) *al comma 3-bis, le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022».*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

165.0.17

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

3. All'articolo 71, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 3:*
 - i. *le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»;*
 - ii. *le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»*
 - b) *al comma 3-bis le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»*
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

165.0.17

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»; e le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»
 - b) al comma 3-bis, le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194»

165.0.18

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 165

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 3:*
 - i. *le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»;*
 - ii. *le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»*
 - b) *al comma 3-bis le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»*
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

Relazione:

Nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2021, le imprese agricole sono state colpite da eventi climatici avversi senza precedenti per entità dei danni e durata delle avversità. Intere produzioni simbolo del Made in Italy agricolo (come ad esempio la frutta) sono andate in sofferenza con ripercussioni sotto il profilo economico e sociale dei territori vocati. Le risorse stanziare dall'articolo 71 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 sono risultate di gran lunga insufficienti rispetto agli obiettivi attesi. Discorso analogo per gli interventi previsti a sostegno delle imprese che hanno subito danni nel mese di novembre 2020. Per tali ragioni si chiede il rifinanziamento, per il 2022, delle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n.73 del 2021.

165.0.19

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (*Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche*)

3. All'articolo 71 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3:
 - i. le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»;
 - ii. le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»
 - b) al comma 3-bis le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

165.0.20

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 165

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

Relazione:

In una fase di sofferenza per via dell'incremento dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime agricole, gli strumenti di gestione del credito assumono un peso rilevante. Per tali ragioni si propone il rifinanziamento dello strumento della "cambiale agraria" gestita dall'Ismea.

165.0.21

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

165.0.22

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 165

NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

165.0.23

AS 2448
EMENDAMENTO
Art.165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

165.0.24

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

165.0.25

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis (Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194."

165.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

165.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 165-bis

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194."

165.0.28

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, ZULIANI, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 165-bis (Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194.”

165.0.29

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

165.0.30

AS 2448

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

165.0.31

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

165.0.32

AS 2448

EMENDAMENTO

RUFA, ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.33

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 165

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

4. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
7. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede a valere, parzialmente, dalle maggiori entrate derivanti dal quinto comma.
8. Al terzo comma dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *le parole «trentacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»*
 - b) *le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque per cento».*

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la competitività del sistema e del tessuto sociale dei territori rurali.

165.0.34

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 165

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 550 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la competitività del sistema e del tessuto sociale dei territori rurali.

165.0.35

A.S. 2448
Emendamento
Art. 165

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.36

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.38

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.39

AS 2448

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"165-bis. (Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. A valere sulle risorse di cui al comma1, a decorrere dal 1 gennaio 2022, sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative ai fini dell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento comunitario, nazionale o regionale, in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
3. Le compagnie assicurative provvedono al risarcimento del danno in favore dei soggetti beneficiari non oltre il termine del previsto raccolto, ovvero dell'anno solare nel quale è stipulata la polizza assicurativa, con riferimento a strutture aziendali, allevamenti e produzioni animali.
4. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cessano di avere validità a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.40

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(rifiinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

165.0.41

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo e della pesca)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.42

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

"165-bis

(Manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e ripopolamento ittico)

All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: «e manufatti» sono sostituite dalle seguenti: «, manufatti e relitti adeguatamente trattati»;
- b) alla rubrica, le parole: «e condotte» sono sostituite dalle seguenti: «,condotte, manufatti e relitti»;
- c) all'allegato III della parte seconda, dopo la lettera af-bis) è inserita la seguente: «af-ter) immersione in mare di manufatti e relitti adeguatamente trattati ai fini della realizzazione di strutture e siti subacquei, di protezione e di popolamento ittico».

165.0.43

EMENDAMENTO

ART.165

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165.bis

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

Nota: l'emendamento rifinanzia il fondo nazionale della pesca e acquacoltura, in relazione alla situazione di crisi socioeconomica, che grava sul settore, penalizzata anche dagli effetti legati alla pandemia.

165.0.44

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

165.0.45

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 165

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori.
3. Gli eventuali finanziamenti riconosciuti alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente articolo è cumulabile con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.
4. Con decreto avente natura regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo comma.
5. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche Agricole, apportare le seguenti variazioni:

- 5.000.000	2022
- 5.000.000	2023
- 5.000.000	2024

165.0.46

S 2448

Emendamento

Art. 165

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“ART. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.”

Conseguentemente

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 5.000.000

2023 - 5.000.000

165.0.47

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 165

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'art. 165 inserire il seguente:

“ART. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni, alle comunità montane e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori. Il Ministro della Transizione Ecologica adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, uno specifico regolamento per disciplinare criteri e modalità di realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al presente articolo. Ai fini della redazione del regolamento di cui al presente comma il Ministro della Transizione Ecologica può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. Alle aziende agricole il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.”

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della Transizione Ecologica, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022: - 5.000;

2023: - 5.000;

165.0.48

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 165-bis

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "*nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1*" sono aggiunte le seguenti: "*ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)*".
7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "*purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero per l'uso sportivo*".>>

165.0.49

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165 inserire il seguente:

Art. 165-bis (Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria, a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio, possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del comma 1.
6. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al comma 1 lettera d)".
7. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".

165.0.50

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 495 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

165.0.51

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Articolo 165

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 165-bis (Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all'impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all'anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.52

Emendamento

Art. 165

DAMIANI

Dopo l'art. 165 aggiungere il seguente art. 165-bis:

«Art. 165-bis

1. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all'art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo del fondo speciale di parte corrente di cui all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.»

165.0.53

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis (Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

- alla voce capitolo 1425 "Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 7.000.000

CS - 7.000.000.

Conseguentemente,

- alla voce "Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse" (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 7.000.000

CS + 7.000.000.

165.0.54

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis. *(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*.- In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.55

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 165

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 165 inserire il seguente:

«Art. 165-bis. (*Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale*). 1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.56

EMENDAMENTO

Art.165

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis. (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale).

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.57

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art.165

“Art.-bis (Continuità nella produzione dell’energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d’asta previste dai decreti di cui all’art. 1 comma 6 dello schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022.

165.0.58

S 2448

Emendamento

Articolo 165

DE BONIS

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Credito d'imposta per acquisto prodotti biologici)

1. A decorrere dall'anno 2022 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

165.0.59

DE BONIS

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-*bis*

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico).

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del Cod. Civ.
3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.
5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.
6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi *brand* e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.
7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.
8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

165.0.61

2/2

EMENDAMENTO

Articolo 165

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«165-bis (Modifica alla fruizione del bonus cuochi)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 117 le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”
- b) al comma 119 le parole: “nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 “sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”;
- c) il comma 123 è sostituito dal seguente: “123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.”»

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

165.0.62

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"165-bis. 1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

165.0.63

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 165-bis. (Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debtrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.64

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 165

NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. All'articolo 8-*quinquies*, *comma 10-ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"

165.0.65

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 165

LOMUTI, PUGLIA, NATURALE, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente

«Art. 165-bis

(Interventi urgenti per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania)

1. All'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10, le parole "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 11, primo periodo, le parole "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario per l'anno 2022 di euro 500 mila. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI già attivate e da attivarsi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre i pagamenti dei ratei in favore della Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza."

2. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1 agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione di un numero massimo di 11 unità di personale con contratto a tempo determinato da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti: "599,5 milioni".

165.0.66

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.
2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:
 - a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);
 - b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;
 - c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio
 - d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;
 - e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;
 - f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.
4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.
5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 26 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.»

AS 2448

EMENDAMENTO

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 165-bis. (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

165.0.68

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"165-bis. (Piano straordinario per la realizzazione e il completamento di invasi)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni e sentiti gli enti gestori dell'irrigazione collettiva, è adottato un Piano straordinario quinquennale.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. I consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

165.0.69

AS 2448

EMENDAMENTO

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali o delle province autonome in materia di protezione civile o tutela fitosanitaria, al fine di ridurre la massa legnosa, a terra o in piedi, derivante da schianti o infestazioni di carattere fitosanitario, potenzialmente pericolosa anche per incendi boschivi, costituiscono attività di prevenzione le attività di esbosco delle piante infestate e delle piante schiantate, anche al di fuori delle aree ad elevato rischio di incendio previste dai Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. In tali casi, le attività di prevenzione comprendono anche gli interventi e le opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire l'esbosco del materiale legnoso e gli interventi, necessari ai fini della tutela idrogeologica dei suoli, di successivo rimboschimento dei versanti con specie in sintonia con l'ambiente.

1-ter. Gli interventi previsti dal precedente comma sono realizzati in deroga alle discipline in materia di valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.

1-quater. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

165.0.70

AS 2448
EMENDAMENTO

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 165

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

«Articolo 165 bis

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto *Ips typographus* nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.
2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

165.0.71

217

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- b) articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all'epidemia di bostrico; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;
- c) articolo 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente;
- d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
- e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall'epidemia di bostrico lo richiedono;
- f) articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- g) articoli 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- h) articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- i) articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- l) articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;
- m) articolo 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali;
- n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- o) articolo 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;
- p) articolo 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

165.0.71

AS 2448

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194."

165.0.72

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 165 bis (Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali)

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.
2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, a decorrere dall'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle delle risorse di cui all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

165.0.73

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 165

TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Fondo per la frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022, 650.00 euro per l'anno 2023 e 850.000 euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli aggiornamenti dei piani di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,35 milioni di euro per l'anno 2023, 499,15 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.74

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 165

TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica e della frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore delle filiere apistica e della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica e della frutta in guscio, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.75

Emendamento

Art. 165

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI, CALIGIURI, GALLONE

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis

(Misura voucher per consulenza in innovazione delle imprese agricole)

1. Al fine di favorire il processo di innovazione e l'accesso al sistema della conoscenza delle imprese agricole, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni e delle cooperative agro-alimentare, anche per agevolare l'attuazione delle misure previste del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e l'adeguamento agli obiettivi e linee guida contenuti nella riforma della PAC 2023-2027, con particolare riferimento alla nuova architettura verde ed al relativo miglioramento delle prestazioni ambientali, è concesso un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, a favore delle imprese che si avvalgono di interventi di consulenza per l'innovazione, prestati da consulenti specializzati, finalizzati a sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese, migliorare gli assetti gestionali, organizzativi e commerciali, anche attraverso il commercio elettronico e la filiera corta, l'utilizzo degli strumenti finanziari, il ricorso agli interventi programmati nel PNRR e nella riforma della politica agricola comune (PAC).
2. Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000 euro per beneficiario. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e i manager e consulenti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei manager e dei consulenti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si utilizza uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 da prelevare dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.»

165.0.76

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis
(*Canoni enfiteusi rustiche*)

1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiari perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiari assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiari assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso.»

165.0.77

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica FI - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.679.000;
2023: - 2.679.000;
2024: - 2.679.000."

165.0.78

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 165-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute";

2) la parola: "5", è sostituita dalla seguente "30";

b) al comma 140, le parole da: "entro sette giorni", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro i primi 10 giorni di calendario del mese successivo alla effettuazione delle operazioni in causa"

c) al comma 141, la parola: "decreti", è sostituita dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) il comma 142, è sostituito dal seguente:

"142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma".»

165.0.79

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165 bis
(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del d.lgs. 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016
2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

165.0.80

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 165

AGOSTINELLI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche).

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000;
2024: - 5.000.000.".

165.0.81

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 165

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 165-bis

(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio 2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 2 si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2022 e 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

165.0.82

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 165

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Sostegno per la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, come definite dalla normativa europea vigente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno per la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a fotografi e video-operatori professionisti per la realizzazione di servizi fotografici, video promozionali e informativi, allestimento di mostre fotografiche e interattive, pubblicazione di libri fotografici aventi ad oggetto il paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

165.0.83

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".»

165.0.84

S 2448

Emendamento

Articolo 165

DE BONIS

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194."

165.0.85

S 2448

Emendamento

Articolo 165

DE BONIS

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di difficoltà a causa di calamità naturali o perché danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.
4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

165.0.86

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194."

165.0.86

2/2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Incentivi salvaguardia e recupero di terreni abbandonati)

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.>>

165.0.87

AS 2448

Emendamento

Art. 165

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

*(Termine di prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura percepiti in
maniera illegittima)*

1. In applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.

165.0.88

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole, finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

165.0.89

A.S. 2448

Emendamento

Art. 165

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il Fondo di promozione per il settore lattiero caseario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.
3. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 3.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 480 milioni di euro per l'anno 2022>>

165.0.90

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

“ART. 165-bis

- 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.*
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.*

165.0.91

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'art. 165 inserire l'art.

Articolo 165-bis:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.
2. Con il termine «turismo lattiero caseario o vie del formaggio» si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi e dei prodotti lattiero-caseari italiani espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi e dei prodotti lattiero-caseari, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.
3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.

165.0.92

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

“Art. 165-bis

(Leasing macchine agricole)

1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 non può comportare minori entrate superiori a 50 milioni di euro annui ed ai relativi oneri si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.”

165.0.93

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente articolo:

Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.

165.0.94

**AS 2448
EMENDAMENTO**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 165-bis (Modifiche al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque non possono superare il 5% del valore della transazione."

ii) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis Per gli interventi di ricomposizione fondiaria, di riordino fondiario, di ampliamento e di riordino delle proprietà polverizzate, in esecuzione di piani e progetti promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto e comunque non possono superare il 5% del valore della transazione."

b) Dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 5-tris Associazioni fondiarie

1. L'associazionismo fondiario è uno strumento per il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

2. Per le associazioni fondiarie promosse dalle regioni, dalle province dai comuni e dalle unioni di comuni è possibile riconoscere ai proprietari associati un ristoro in base alla qualità e quantità dei terreni conferiti."

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.95

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo inserire il seguente: "Articolo 165 bis (Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravviate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del D. lgs. 42 del 2004, dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".
2. Al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, risultante da eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, per le quali si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di contrasto di carattere selvicolturale, quali gli abbattimenti delle piante o allontanamento delle stesse, le Regioni e province autonome competenti territorialmente possono operare secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi. Alle azioni di carattere selvicolturale di cui al presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nello stato di previsione del Ministero è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.96

**AS 2448
EMENDAMENTO**

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 165-bis (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

"1. Al comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, aggiungere in fine le seguenti parole "nonché delle associazioni di categoria della filiera ittica che rappresentano l'intera filiera ittica."

165.0.97

EMENDAMENTO

Articolo 165

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-bis (Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole", finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

165.0.98

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 165-bis.

(Proroga in materia di certificazione antimafia)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1-bis, le parole: <<31 dicembre 2021>>, sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.".

165.0.99

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, aggiungere, infine, il seguente periodo:

<<È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera a) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 Codice civile, comma 3.>>".

165.0.100

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 165-bis

(Rivalutazione terreni agricoli)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: <<1 gennaio 2021>>, sono sostituite dalle seguenti: <<1 gennaio 2022>>;

b) al secondo periodo, le parole: <<15 novembre 2021>>, sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2022>>;

c) al terzo periodo, le parole: <<15 novembre 2021>>, sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2022>>.".

165.0.101

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis
(Registro produttori legno)

1. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021."

165.0.102

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 165

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis.

(Verifica periodica carri raccogli frutta)

1. Nell'Allegato VII ("Verifiche di attrezzature") del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

165.0.103

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis. (Misure per il sostegno all'export agroalimentare)

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "550 milioni"

165.0.104

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 165

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 165-bis. (Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151/2012 è concesso per l'anno 2022 un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati secondo la L.526/99. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "570 milioni"

165.0.105

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 165

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: *"Articolo 165-bis (Rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura)*

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "585 milioni"

165.0.106

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 165-bis

(Adeguamento del contratto di rete agricolo)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

165.0.107

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 165

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Articolo 165-bis

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte, altresì, alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.500.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Articolo 165-ter

(Disposizioni personale Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

“1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: *e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022*, inserire in fine le seguenti parole: *, di cui due riservate al personale in servizio.*”

16.0.108

AS 2448

Emendamento

Articolo 166

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo, anteporre il seguente:

«ART. 0166 (Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

0166.1

AS 2448

Emendamento

Art. 166

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole “interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti”, aggiungere le seguenti: “, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l’adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, ”.

166.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 166

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la parola “sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “*nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,*”.

166.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 166

CONZATTI

Al comma 1, dopo la parola “sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,”.

166.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 166

Al comma 1, dopo la parola "sicurezza", aggiungere le seguenti: "nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti"

166.4

A.S. 2488

EMENDAMENTO

ART. 166

GAUDIANO

Al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per il completamento delle infrastrutture stradali di collegamento con le infrastrutture autostradali,»

166.5

EMENDAMENTO

ART. 166

Sen. Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

ART. 166.

(Ponti e viadotti)

All'articolo 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "100 milioni di euro" e "300 milioni di euro", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "200 milioni di euro" e "400 milioni di euro";
- b) le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022".

Nota: l'emendamento in considerazione della situazione ancora evidentemente complessa, relativa alla messa in sicurezza della viabilità dei ponti e viadotti sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella regione Liguria, prevede un aumento delle risorse previste per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, (in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza) riducendo al contempo la data di emanazione del decreto di concerto tra MIMS e MEF per il riparto dei fondi previsti, considerato che quella prevista nel testo del DDL risulta troppo a lungo termine.

166.6

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 166

Al comma 1 sostituire le parole:

“di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”

con le seguenti:

“di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025”

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta” inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave.

Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.”.

Conseguentemente all’articolo 194 ridurre di 20 milioni di euro gli importi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024.

(oppure: all’articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l’anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 annui a decorrere dall’anno 2025.”)

AS 2448

Emendamento

Causin

Articolo 166

Al comma 1 sostituire le parole:

“di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”

con le seguenti:

“di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025”

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta” inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave. . Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.”.

A.S. 2448

EMENDAMENTO

SAPONARA, CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 166

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi di manutenzione dedicati ai ponti di rilievo storico-culturale tutelati dalle sovrintendenze.».

166.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 166

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi per progettazione e realizzazione da parte di ANAS di nuovi ponti sul bacino del Po, in sostituzione di quelli esistenti sulle strade statali di propria competenza che presentano gravi problemi strutturali di sicurezza, come rilevati in seguito alla valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.10

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

ART. 166

Al comma 2, dopo le parole: "l'assegnazione delle risorse a favore" inserire le seguenti: "dell'ANAS,"

Commento

Al 2023 scadono i contributi pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, previsti dal comma 891 della legge di bilancio per il 2019 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti sul bacino del Po, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. La norma è a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa.

Successivamente, anche il decreto-legge 104 del 2020, art. 49, ha stanziato risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti. Anche tali risorse scadono nel 2023. La norma è a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti.

L'articolo 166 della legge di bilancio per il 2022 stanziava, pertanto 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. La norma è a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti.

166.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 166

DRAGO

aggiungere i commi :

- 2 *Bis. All'art. 1 comma 2 della Legge 17 dicembre 2012 , n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.*
- 2 *Ter. Nomina struttura commissariale.*
- a. *2 quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

166.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 166

DRAGO

aggiungere il comma :

- 2 *Bis. All'art. 1 comma 2 della Legge 17 dicembre 2012 , n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.*

166.13

AS 2448_
Emendamento
Articolo 166

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Le autorità marittime, nell'ambito delle rispettive competenze, fino all'approvazione dei piani regolatori portuali, nelle aree demaniali marittime in cui risultano già assentite concessioni per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, nella vigenza di esse, possono autorizzare la realizzazione dei relativi ampliamenti, miglioramenti strutturali e di impianti ad essi complementari, che si rendono opportuni per migliorarne la funzionalità e la sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per le strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto.>>

166.14

AS 2448

ART. 166

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

(Ponti e viadotti)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis: all’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi.

166.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 166

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis: all’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

166.16

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 166

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis: all’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

166.17

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 166

All'articolo 166, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis: all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

166.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 166

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -20.000.000;

2023: -20.000.000;

2024: -20.000.000.

166.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Articolo 166

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare esclusivamente alla messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Dora Baltea di svincolo dell'Autostrada A5 del comune di Quincinetto.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.000.000;

2023: - 8.000.000.

166.20

A.S. 2448

Emendamento

Art. 166

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

“Art.166-bis

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31.12.2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell' articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, e 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, e 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

166.0.1

AS 2448

Emendamento

Rossi, Fantetti, Quagliariello, Romani, Pacifico, Berruti, Causin, Biasotti,

Art. 166

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 166 bis

1. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria del Porto di Buggerru, lo spostamento dei sedimenti e il rimodellamento dei fondali, nella prospettiva di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale, il ripristino della navigabilità e il potenziamento delle attività turistiche, al Comune di Buggerru è assegnato il finanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 4 milioni di euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge."

166.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 166

TONINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis

(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po).

1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024".»

166.0.3

AS 2448

Emendamento

Art. 167

CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «al comma 63, », sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: “incremento dell’efficienza energetica”, sono aggiunte le seguenti: “, inclusi interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione, ” e»

167.1

AS 2448
EMENDAMENTO

Art. 167

MANCA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di euro 50.000.000. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022>>

167.2

AS 2448

Emendamento

Art. 167

De Petris

Buccarella

Laforgia Grasso

Ruotolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l’anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione”

167.3

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 167

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione"

167.4

EMENDAMENTO

Art. 167

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione”

167.5

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 167

All'articolo 167, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione”

167.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 167

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione”

167.7

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 167

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l’assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5% delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione”

167.8

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 167

All'articolo 167, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5% delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione”

167.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 167

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l’assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5% delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione”

167.10

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 167

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi."

167.11

AS 2448
EMENDAMENTO

Art. 167

MANCA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi."

167. 12

A.S. 2448

Emendamenti

Art. 167

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.>>

167.13

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 167

All'articolo 167, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.”

167.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 167

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.”

167.15

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 167

CIRIANI, IANNONE, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 103-bis

(Introduzione sanificazione scuole attraverso ventilazione meccanica)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.

167.0.1

AS2448

Emendamento

Articolo 167

CIRIANI, RUSPANDINI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente:

<<167bis. (Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

"1. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da Sars Cov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2022"

167.0.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 167

BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“167-bis

Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo antibraconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge”.

167.O.3

AS 2448

Emendamento

Articolo 168

DE CARLO, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

Le risorse ivi stanziato, pari a 300 milioni di euro, si aggiungono a quelle stanziato dall'articolo 40.

168.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 168

GAUDIANO

Al comma 1, dopo le parole "degrado sociale" aggiungere le seguenti: " destinati alla realizzazione o all'ammodernamento di canili e gattili comunali con possibilità di istituire anche scuole cinofile e strutture di pet therapy".

168.2

AS 2448

Emendamento

Art. 168

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole «miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale», sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, ».

168.3

AS 2448
EMENDAMENTO
ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 168

Al comma 2 dell'articolo 168 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;”

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis) i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche in forma non associata, che fanno parte delle aree del cratere sismico del terremoto 2016-2017, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. Nel caso di associazione dei comuni, la domanda è presentata dal comune capofila.”

168.4

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 168

*All'articolo 168, comma 2, lett. a), le parole: «popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono
sostituite con le seguenti: «popolazione superiore a 10.000 abitanti».*

168.5

AS 2448
EMENDAMENTO
ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 168

Al comma 2, lettera a), le parole "che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15.000 abitanti", sono soppresse.

168.6

AS 2448
EMENDAMENTO

ARTICOLO 168

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole *“che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15000 abitanti”*.

168.7

AS 2448

EMENDAMENTO ART.168.

NUGNES - LA MURA

Al comma 3, lettera a), alla lettera i) le parole "sostenibile" sono sostituite dalle seguenti:

"leggera"

168.8

AS 2448

EMENDAMENTO ART.168.

NUGNES - LA MURA

Al comma 3, lettera a), dopo la lettera iii), sono aggiunte le seguenti:

“iiii) piantumazione di alberi con creazione di corridoi ecologici; iiii) opere di deimpermeabilizzazione e creazione di aree a verde pubblico; iiiiii) bonifica di terreni con recupero della qualità dei suoli e dei servizi ecosistemici; iiiiii) abbattimento di edifici fatiscenti ed incongrui con il contesto urbano per liberare aree da destinare a piazze e luoghi per la socialità;”

168.9

EMENDAMENTO

Art.168

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di completare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della scuola media G.Leopardi" è riconosciuta la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per l'anno 2022

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

168. 10

EMENDAMENTO

Art.168

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con "599 milioni di euro per l'anno 2022".

168.11

EMENDAMENTO

Art.168

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

168.12

Emendamento

Art. 168

MANGIALAVORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro", con le seguenti: "597,5 milioni".

168.13

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 168

MANCA

Dopo l'articolo 168 inserire il seguente:

"Art. 168-bis
(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»"

168.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 168

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 168-bis

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

168.0.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Articolo 168

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 168 inserire il seguente articolo:

"Art. 168-bis

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»"

168.0.3

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 168

Dopo l'articolo 168 inserire il seguente articolo:

«Art. 168-bis

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

168.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 168-BIS

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 168, inserire il seguente:

Art. 168-bis

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana)

1. All'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "Sino al 31 dicembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni su base annua, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

168.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 168

MISIANI

Dopo l'art. 168, inserire il seguente:

Art. 168-bis

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "Sino al 31 dicembre 2023".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

168.0.6

AS 2448

Emendamento

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 168

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis

(Ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana)

1. La società AREXPO S.p.A. può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e con le relative società *in house*, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo S.p.A. può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

168.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 168

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis

(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

168.0.8